

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

496<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

(Antimeridiana)

---

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi del presidente PERA

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XIV

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-46

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 47

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 49-66



## INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>			
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 1		
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> .....	2		
<b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>			
PRESIDENTE .....	2		
<b>RICHIAMO AL REGOLAMENTO</b>			
PRESIDENTE .....	2, 4, 5 e <i>passim</i>		
MANZIONE ( <i>Mar-DL-U</i> ) .....	2		
PETRINI ( <i>Mar-DL-U</i> ) .....	4		
<b>DOCUMENTI</b>			
<b>Discussione del Documento IV-ter, n. 3</b>			
<b>Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:</b>			
PIROVANO ( <i>LP</i> ), relatore .....	6		
MANZIONE ( <i>Mar-DL-U</i> ) .....	6, 7		
<b>Discussione del Documento IV-quater, n. 19</b>			
<b>Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:</b>			
PIROVANO ( <i>LP</i> ), relatore .....	8		
MANZIONE ( <i>Mar-DL-U</i> ) .....	8		
		<b>Discussione del Documento IV-quater, n. 18</b>	
		<b>Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:</b>	
		CREMA ( <i>Misto-SDI</i> ), <i>ff. relatore</i> .....	Pag. 9
		MANZIONE ( <i>Mar-DL-U</i> ) .....	9
		MARITATI ( <i>DS-U</i> ) .....	9
		<b>Discussione del Documento IV-quater, n. 20</b>	
		<b>Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:</b>	
		SCARABOSIO ( <i>FI</i> ), relatore .....	10
		MANZIONE ( <i>Mar-DL-U</i> ) .....	11
		MARITATI ( <i>DS-U</i> ) .....	11
		<b>Discussione del Documento IV, n. 2</b>	
		<b>Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:</b>	
		CREMA ( <i>Misto-SDI</i> ), relatore .....	12
		MANZIONE ( <i>Mar-DL-U</i> ) .....	13
		<b>Discussione del documento Doc. XVI, n. 9</b>	
		<b>Approvazione dell'ordine del giorno G1:</b>	
		CREMA ( <i>Misto-SDI</i> ), relatore .....	14, 40
		MANZIONE ( <i>Mar-DL-U</i> ) .....	19, 23, 41
		MARITATI ( <i>DS-U</i> ) .....	21, 30, 42
		FASSONE ( <i>DS-U</i> ) .....	23
		ZANCAN ( <i>Verdi-U</i> ) .....	26
		CONSOLO ( <i>AN</i> ) .....	28
		CALVI ( <i>DS-U</i> ) .....	30, 44
		BOBBIO Luigi ( <i>AN</i> ) .....	34
		ZICCONI ( <i>FI</i> ) .....	36
		MEDURI ( <i>AN</i> ) .....	38

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

BRUTTI Massimo ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	Pag. 39, 45	<i>ALLEGATO B</i>	
D'ONOFRIO ( <i>UDC</i> ) . . . . .	40, 43		
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	45	<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . .</b>	<i>Pag. 49</i>
<b>INTERROGAZIONI</b>			
<b>Per la risposta scritta:</b>		<b>GRUPPI PARLAMENTARI</b>	
PRESIDENTE . . . . .	45	Nuova denominazione . . . . .	58
BATTAFARANO ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	45		
<i>ALLEGATO A</i>		<b>INTERROGAZIONI</b>	
<b>DOCUMENTO XVI, N. 9</b>		Annunzio . . . . .	46
Ordine del giorno . . . . .	47	Interrogazioni . . . . .	58

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

*La seduta inizia alle ore 9,33.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Poiché l'8<sup>a</sup> Commissione permanente non ha concluso l'esame del disegno di legge n. 2175-B, passa alla discussione del Documento XVI n. 9, che sarà esaminato a partire dalle ore 10,30, come richiesto dal Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

### Richiamo al Regolamento

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Il Documento XVI n. 9 è stato inserito all'ordine del giorno al di fuori della programmazione dei lavori disciplinata dall'articolo 56 del Regolamento; invita pertanto la Presidenza a rispettare

quelle regole formali che consentono a tutti senatori di riconoscere la legittimità delle decisioni assunte, anche per evitare di preconstituire pericoli precedenti.

PRESIDENTE. L'inserimento all'ordine del giorno dell'argomento citato dal senatore Manzione deriva dalla decisione che l'Assemblea, sulla base del disposto dell'articolo 55, comma 7 del Regolamento, ha assunto a conclusione della seduta pomeridiana di ieri.

*La seduta, sospesa alle ore 9,44, è ripresa alle ore 10,34.*

PETRINI (*Mar-DL-U*). Pur giudicando corretto il richiamo all'articolo 55, comma 7, del Regolamento per l'inserimento all'ordine del giorno di una seduta di argomenti non compresi e relativi a situazioni sopravvenute e urgenti, ritiene che tale meccanismo di flessibilità della programmazione dei lavori debba essere utilizzato con prudenza e circospezione, soprattutto se attivato su impulso della Presidenza. Viceversa, nel caso di specie la determinazione dell'Assemblea è intervenuta ieri sera in un'Aula semivuota e non sono stati preventivamente consultati i Presidenti dei Gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. I Presidenti dei Gruppi parlamentari sono stati tutti informati, per vie brevi, nel corso del pomeriggio di ieri.

#### **Discussione del documento:**

***(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Alfredo D'Ambrosio***

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PIROVANO, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Le disposizioni contenute nella legge n. 140 del 2003 non possono ampliare i parametri e i limiti posti dall'articolo 68 della Costituzione in materia di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.

*Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.*

**Discussione del documento:**

**(Doc. IV-quater, n. 19) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Alfredo D'Ambrosio**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PIROVANO, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ribadisce le considerazioni espresse a proposito della precedente deliberazione.

*Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.*

**Discussione del documento:**

**(Doc. IV-quater, n. 18) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'avvocato Augusto Cortelloni, senatore all'epoca dei fatti**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CREMA, *f.f. relatore*. Nel richiamare la relazione scritta del senatore Frau, sottolinea come la valutazione unanime della Giunta attesti, nello specifico caso in esame, l'inesistenza di dubbi interpretativi.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). L'intervento oggetto del procedimento civile che coinvolge l'ex senatore Cortelloni riproduce una battaglia politica specifica, condotta attraverso atti parlamentari tipici, e pertanto rientra nelle attività coperte dall'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione.

MARITATI (*DS-U*). Proprio il caso in esame evidenzia la necessità di una stretta correlazione tra l'esercizio della funzione parlamentare e le attività oggetto di censura in sede giudiziaria.

*Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.*

**Discussione del documento:**

**(Doc. IV-quater, n. 20) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Piergiorgio Stiffoni**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

SCARABOSIO, *relatore*. Nel rimettersi alla relazione scritta sulla vicenda specifica, replica al senatore Manzione che il nesso funzionale non è più necessario in base all'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, almeno fino ad una nuova sentenza della Corte costituzionale in senso contrario.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Dissente profondamente da tale impostazione, poiché una legge ordinaria non può modificare i canoni di interpretazione o la sfera di applicabilità di una norma di rango costituzionale.

PRESIDENTE. Si augura che una disamina sull'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione possa avvenire a prescindere dalle vicende contingenti.

MARITATI (*DS-U*). Il basilare e chiaro criterio del nesso con la funzione parlamentare per l'interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione non si può ritenere modificato dalla citata legge n. 140.

*Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.*



**Discussione del documento:**

**(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Costantino Garraffa nella qualità di persona offesa in un procedimento penale**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici richiesti.

CREMA, *relatore*. Si tratta dell'applicazione della nuova disciplina introdotta con la legge n. 140 del 2003 ad un procedimento penale in corso presso la procura della Repubblica di Palermo contro ignoti e concernente le minacce ricevute dal senatore Garraffa.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Il caso del senatore Garraffa, che acconsente all'acquisizione dei tabulati telefonici per le indagini sulle minacce ricevute, è la chiara dimostrazione della farraginosità della richiamata legge n. 140, che ha sostanzialmente reintrodotta il regime delle autorizzazioni a procedere incompatibile con la normativa costituzionale e che pertanto è da superare quanto prima.

*Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.*

**Presidenza del presidente PERA****Discussione del documento:**

**(Doc. XVI, n. 9) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'applicabilità dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, in ordine all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche alle quali abbia preso parte un componente del Senato**

**Approvazione dell'ordine del giorno G1**

CREMA, *relatore*. Riassume i termini della relazione approvata a maggioranza dalla Giunta e trasmessa all'Assemblea, su richiesta del Presidente del Senato, in ordine alla corrispondenza intervenuta nell'ultima settimana con i massimi vertici dell'ufficio giudiziario romano in ordine all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche alle quali ha preso parte un senatore. La vicenda ha origine da notizie di agenzia

del 19 novembre scorso concernenti l'ordinanza per le misure cautelari emessa dal GIP di Roma, di cui la Giunta non conosce il contenuto. A prescindere dall'atto in cui è stato depositato il testo delle intercettazioni telefoniche, l'utilizzo delle stesse non è confutabile, anche sulla base di dichiarazioni rese alle agenzie e soprattutto della corrispondenza intervenuta con il Presidente del Senato. Tuttavia, l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 – di cui è stata messa in discussione l'applicabilità – non contiene alcuna eccezione per i limiti di utilizzabilità delle intercettazioni che coinvolgano un parlamentare, mentre la sentenza della Corte europea dei diritti umani del 17 luglio 2003 sottolinea la necessità di evitare violazioni della *privacy* con i pericoli di fughe di notizie connesse al deposito in cancelleria delle intercettazioni telefoniche. Sarebbe stato quindi opportuno che l'ordinanza di custodia cautelare contenesse solo gli elementi sostanziali, astenendosi dal riportare frasi virgolettate e schermando il nome del parlamentare coinvolto. Inoltre, al fine di evitare il rischio che l'efficacia dello stesso procedimento cautelare possa essere caducata dall'applicazione delle sanzioni della legge n. 140 del 2003, la Giunta – a larga maggioranza e in spirito di leale collaborazione tra i poteri dello Stato – propone all'Assemblea di invitare gli uffici giudiziari di Roma ad avanzare al più presto formale richiesta di autorizzazione al Senato all'utilizzazione dei contenuti delle intercettazioni su utenze di terzi nelle quali siano incluse conversazioni con componenti del Senato. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI, FI, AN, UDC, DS-U e Mar-DL-U*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiede che la discussione del documento in esame venga sospesa e che la questione venga rinviata alla Giunta. La legge n. 140 del 2003 è stata fortemente contestata dall'opposizione, ma dal momento in cui è entrata in vigore va applicata correttamente: da tale punto di vista non è possibile che l'Assemblea del Senato si esprima con una deliberazione formale intimando al Tribunale di Roma un determinato comportamento sulla base non dell'esame degli atti, ma in relazione ad un dispaccio ANSA ed interpretando il carteggio tra il presidente del tribunale di Roma ed il presidente Pera. Non sono in discussione le considerazioni contenute nella relazione, condivisibili se astratte dal contesto, quanto i rischi di interferire pesantemente su un procedimento giudiziario in atto senza aver potuto leggere l'ordinanza di custodia cautelare, del quale chiede formalmente l'acquisizione. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

MARITATI (*DS-U*). Sostiene la questione sospensiva posta dal senatore Manzione. La vicenda trae origine da notizie di stampa su un'indagine dell'autorità giudiziaria e sull'emissione di provvedimenti di custodia cautelare probabilmente determinati anche dall'acquisizione di intercettazioni telefoniche, nel corso delle quali a talune conversazioni o comunicazioni avrebbe preso parte un senatore, comunque non indagato. Anche ammesso che la ricostruzione di stampa sia vera, il Senato non avrebbe alcuna competenza ad intervenire poiché nessuno dei suoi membri è impli-

cato nelle indagini in corso. La *privacy* si tutela, se necessario, con norme specifiche e non creando ulteriori conflitti tra poteri dello Stato.

*Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge la questione sospensiva.*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulla relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

FASSONE (*DS-U*). Il disagio derivante dall'esposizione di fatti di natura privata ed il doveroso rispetto della sfera di riservatezza che deve essere garantito ad ogni cittadino non interferiscono sulle considerazioni di natura giuridico-istituzionale e sulle perplessità indotte dalle conclusioni sottoposte dalla Giunta all'Assemblea. Esse infatti preoccupano dal punto di vista del metodo, in quanto si offre una interpretazione preventiva dell'articolo 6 della legge n. 140 senza avere certezza che tale norma sia stata violata dall'autorità giudiziaria e con uno strumento diverso dall'unico possibile, quello della modifica per via legislativa; ma soprattutto per il merito, in quanto le intercettazioni in questione sono state disposte dall'autorità giudiziaria sulle utenze di soggetti terzi e vengono utilizzate per l'individuazione di ipotesi di reato che non coinvolgono un membro del Parlamento. Poiché l'articolo 6 della legge n. 140 non prevede tale specifico caso, appare inconcepibile una richiesta al Senato di autorizzazione all'utilizzo perché ciò condurrebbe a vanificare totalmente le misure cautelari disposte nei confronti di soggetti terzi. Peraltro, qualora l'autorizzazione venisse richiesta ed il Senato la rifiutasse, la legge n. 140 imporrebbe la distruzione degli atti in questione, con grave pregiudizio per il procedimento in corso che, va ribadito, non coinvolge alcun senatore. Nel deplorare la violazione del riserbo sugli atti del procedimento, ricorda che la sfera personale dei parlamentari non ha tutela costituzionale diversa da quella di tutti i cittadini e che l'iniziativa proposta dalla Giunta configura una pesante interferenza negli ambiti di competenza propria dell'autorità giudiziaria. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e dei senatori Marino e Tommaso Sodano*).

ZANCAN (*Verdi-U*). In considerazione della chiarezza con cui l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 prevede la sanzione dell'inutilizzabilità delle prove assunte ove non venga richiesta entro dieci giorni l'autorizzazione della Camera di appartenenza, non è necessario discutere le pur serie obiezioni avanzate dal senatore Fassone. Condivide quindi la perspicua e ampia relazione approvata dalla Giunta, sia nelle sue motivazioni che nella parte dispositiva, in quanto ritiene opportuno che il Senato inviti gli uffici giudiziari di Roma a valutare attentamente le modalità con cui utilizzare le intercettazioni indirette, in quanto la questione attiene direttamente alle prerogative del Parlamento. (*Applausi del senatore Crema*).

CONSOLO (AN). La relazione della Giunta è pienamente condivisibile in quanto coerente con l'articolo 68 della Costituzione, che richiede un'autorizzazione per sottoporre i parlamentari ad intercettazioni di qualsiasi forma, e con l'articolo 6 della legge n. 140, che dispone che le intercettazioni effettuate a carico di un soggetto non componente del Parlamento nelle quali sia coinvolto un parlamentare necessitano di un'autorizzazione da parte della Camera di appartenenza per essere utilizzate ai fini processuali. Le difficoltà che tale procedura può eventualmente comportare per lo svolgimento delle indagini non possono implicare la disapplicazione di un precetto costituzionale e pertanto annuncia il convinto voto favorevole del Gruppo. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CALVI (DS-U). La Giunta ha esaminato con raffinatezza giuridica una questione che attiene all'applicazione di una norma assolutamente chiara ma altrettanto chiaramente perversa, che il Parlamento deve al più presto modificare. Infatti, l'articolo 6 della legge n. 140 rischia di rendere inutilizzabili anche quegli atti che potrebbero essere indispensabili ai fini della proclamazione di innocenza di un imputato. Su questo articolo l'opposizione aveva presentato alcuni emendamenti, che prevedevano ad esempio la secretazione degli atti, ritenuti ragionevoli anche dal relatore, che però non furono esaminati a causa della prevalenza dell'interesse politico della maggioranza di approvare la norma sull'immunità delle alte cariche dello Stato. È quindi favorevole alla relazione del presidente Crema, in quanto la legge in oggetto non può essere interpretata diversamente, concorda con l'evidenziazione del rischio di caducazione degli atti, ma esprime perplessità sull'invito rivolto agli uffici giudiziari, che confligge con il principio della separazione dei poteri, in quanto attraverso di esso il Parlamento invita a compiere un atto giudiziario. Pertanto, se il testo dovesse restare immutato voterà contro o si asterrà dalla votazione.

BOBBIO Luigi (AN). Gli atti evidenziano chiaramente che il giudice per le indagini preliminari ha disapplicato l'articolo 6 della legge n. 140, ignorando che il coinvolgimento nelle intercettazioni di un parlamentare non indagato imponeva l'emissione di un'apposita ordinanza, nonché la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. È possibile una valutazione critica della norma, ad esempio sarebbe stata preferibile una migliore scansione e sequenza logica delle previsioni normative, ma non si può porre in dubbio la chiarezza delle modalità con cui la stessa consente l'utilizzazione processuale delle intercettazioni. Inoltre, la disposizione non può in nessun caso impedire l'accertamento della verità, ma al massimo pregiudicare l'adozione di misure cautelari, che in alcuni casi sono una vera e propria ossessione di molti uffici inquirenti e di alcuni giudici per le indagini preliminari. In conclusione, ritiene non opportuno che la relazione inviti gli uffici giudiziari di Roma ad adottare una precisa condotta processuale, in quanto è preferibile che siano strumenti endoprocedimentali a sanzionare una palese violazione della normativa. (*Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Carrara e Cirami*).

ZICCONI (*FI*). Nel corso del dibattito sono emersi opportuni chiarimenti alla relazione della Giunta, che condivide in quanto offre un'equilibrata rappresentazione della vicenda nonché dell'intervento cui è chiamato il Senato, da intendersi non quale interferenza sulla magistratura, alla quale soltanto spetta il compito di interpretare la legge, ma di doveroso richiamo, in uno spirito di leale collaborazione tra poteri dello Stato, all'applicazione della legge n. 140 mediante la richiesta da parte degli uffici giudiziari di autorizzazione all'utilizzo dei contenuti delle intercettazioni telefoniche qualora ovviamente siano posti a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare. Anticipa pertanto il voto favorevole di Forza Italia sull'ordine del giorno che raccoglie le predette indicazioni. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MEDURI (*AN*). Dissentendo dal Gruppo, non condivide la relazione della Giunta in considerazione degli effetti che ne deriverebbero in ordine alla revoca del provvedimento di custodia cautelare nei confronti di persone coinvolte in una storia poco edificante di rapporti intrattenuti da parlamentari con rappresentanti della malavita. (*Applausi dal Gruppo LP*).

PRESIDENTE. Comunica che i senatori D'Onofrio, Ziccone, Ripamonti, Pirovano e Consolo hanno presentato il seguente ordine del giorno: «Il Senato, preso atto della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ascoltato il dibattito, in spirito di leale collaborazione tra poteri dello Stato, approva la relazione medesima e passa all'ordine del giorno». Avverte quindi che il senatore Calvi ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno. Passa pertanto alla votazione.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Nel dichiarare il voto favorevole all'ordine del giorno, condividendo in particolare la sottolineatura circa la leale collaborazione tra i poteri dello Stato, precisa che la relazione della Giunta, di cui si chiede l'approvazione, è da intendersi senza l'ultimo capoverso, come emerso nel corso del dibattito.

D'ONOFRIO (*UDC*). Occorre evitare qualsiasi equivoco in ordine all'effettivo contenuto dell'ordine del giorno che è volto all'approvazione della relazione nel suo complesso.

CREMA, *relatore*. La relazione raccoglie il lavoro istruttorio approvato dalla Giunta e non è possibile modificarla. Ciò non toglie che le osservazioni emerse nel dibattito in merito all'ultimo capoverso, ribadite dal senatore Brutti, abbiano un adeguato rilievo politico.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Dichiaro la contrarietà alla relazione della Giunta, di cui l'ordine del giorno chiede una complessiva approvazione, in quanto non condivide l'invito perentorio rivolto agli uffici giudiziari ad avanzare richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni malgrado la sostanziale non conoscenza dei fatti che hanno condotto all'ordi-

nanza di custodia cautelare. Per tale motivi peraltro non sono condivisibili neanche altre valutazioni contenute nella relazione, in particolare circa il rischio di caducazione dell'efficacia dell'intero procedimento cautelare attivato. (*Applausi dei senatori Petrini e Falomi*).

MARITATI (*DS-U*). Dichiaro il voto contrario sull'ordine del giorno non essendo condivisibile un'approvazione complessiva della relazione, in particolare laddove si giunge ad impartire agli uffici giudiziari, pur non avendo una pregressa conoscenza dell'operato della magistratura, una vera e propria direttiva volta a forzare l'interpretazione di una legge, senza che ciò sia di competenza del Parlamento.

D'ONOFRIO (*UDC*). Dichiaro il voto a favore dell'ordine del giorno, di cui chiedo la votazione con il sistema elettronico, precisando che si tratta di ottemperare alle previsioni legislative di cui alla legge n. 140 del 2003.

PRESIDENTE. Precisa che l'ordine del giorno è volto all'approvazione della relazione nel suo complesso.

CALVI (*DS-U*). Alla luce di tale precisazione, ritira la sottoscrizione dell'ordine del giorno che va in senso opposto a quanto emerso nel dibattito.

*Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'ordine del giorno G1.*

### **Per la risposta scritta ad un'interrogazione**

BATTAFARANO (*DS-U*). Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-03637 riguardante il polo universitario tarantino.

PRESIDENTE. Avverte che al primo punto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana sarà posta la deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento in ordine al disegno di legge n. 2594. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 13,04.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).  
Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Boschetto, Bosi, Camber, Chirilli, Cursi, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Manfredi, Mantica, Marano, Massucco, Monti, Saporo, Sestini, Siliquini, Sudano, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gubert e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Costa, per attività della 6<sup>a</sup> Commissione permanente; Monticone, per attività della 7<sup>a</sup> Commissione permanente; Murineddu, per attività della 9<sup>a</sup> Commissione permanente; Tomassini, per attività della 12<sup>a</sup> Commissione permanente; Novi, per attività della 13<sup>a</sup> Commissione permanente; Vizini, per attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Michelini, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; Bucciero, per attività della Commissione speciale in materia di infanzia e di minori.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

### **Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non essendo concluso l'esame del disegno di legge 2175-B da parte dell'8<sup>a</sup> Commissione permanente, così come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, dovremmo passare alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, recante la discussione del Documento XVI, n. 9.

A tal proposito, informo i colleghi che il Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha chiesto di sospendere i lavori dell'Assemblea fino alle ore 10,30.

### **Richiamo al Regolamento**

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, lei poco fa, nell'illustrare l'ordine del giorno dei lavori della nostra Assemblea, ha dato conto del fatto che non era possibile trattare il primo argomento iscritto all'ordine del giorno, ha quindi invitato l'Assemblea a prenderne atto e a passare alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno.

La questione che sollevo è proprio relativa al secondo punto all'ordine del giorno. Come tutti sappiamo, i lavori di un'Assemblea quale il Senato sono fondati sul principio della programmazione. Non sto qui a spiegare ai colleghi cosa significhi perché si tratta di un concetto basilare che attiene sia alla capacità di gestione interna di ogni singolo componente dell'Assemblea di programmare i propri interventi e la propria attività politica, sia alla necessità della pubblicità esterna, avendo i provvedimenti assunti dalle Assemblee parlamentari una indubbia rilevanza esterna.

E allora, qual è il problema, signor Presidente? Non riesco a comprendere sulla base di quale organizzazione risulti iscritto all'ordine del giorno l'argomento che lei ha invitato a trattare, anche se ha spiegato



che dovrebbe essere trattato tra circa un'ora. Perché? Signor Presidente, sappiamo benissimo, che ai sensi dell'articolo 56 del nostro Regolamento l'ordine del giorno è formato secondo il calendario o sulla base del programma dei lavori. Io mi sono preoccupato di esaminare sia il programma dei lavori, ma ancor più il calendario, per verificare se vi fosse una traccia che consentisse l'inserimento all'ordine del giorno di questo argomento senza una preventiva riunione dei Presidenti dei Gruppi.

Per la verità, nel calendario dei lavori dell'Assemblea ho rintracciato un riferimento laddove, per il periodo tra il 25 novembre e il 4 dicembre, nella programmazione generale è prevista per mercoledì 26 novembre, quindi per oggi, la discussione di quei documenti in materia di insindacabilità – sottolineo di insindacabilità – che fossero stati nel frattempo esaminati dalla Giunta e che, naturalmente dopo il vaglio della Giunta stessa, fossero pronti per essere sottoposti all'esame definitivo dell'Assemblea.

È una prassi che abbiamo sempre seguito e che non contesto perché mi rendo conto che altrimenti, a seconda del lavoro della Giunta, ogni volta dovrebbe riunirsi la Conferenza dei Capigruppo, e questo sarebbe troppo. Ciò lede parzialmente il principio di puntuale e specifica programmazione, ma fa comunque parte di una fisiologia che ha una sua *ratio*.

Il problema allora qual è, signor Presidente? Il riferimento, e quindi il richiamo che legittima l'inserimento all'ordine del giorno, è ai documenti in materia di insindacabilità, che sono una categoria autonoma e precisa. Si tratta, cioè, di tutti quei provvedimenti rispetto ai quali, su impulso del collega direttamente interessato o dell'autorità giudiziaria, la Giunta è chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità o meno dell'articolo 68 della Costituzione. I documenti sottoposti al vaglio della Giunta attraverso questo richiamo un po' generico, ma fisiologicamente comprensibile, arrivano poi direttamente in Aula. Su questo non sollevo nessuna contestazione.

Quello che invece non riesco a comprendere è come possa essere iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea l'argomento che lei ci ha invitati a trattare alle ore 10,30, relativo a tutt'altra questione.

Si tratta infatti di un parere che la Giunta ha espresso ieri sera su una questione secondo me molto delicata e molto complessa che non attiene assolutamente ad alcun tipo di insindacabilità, ma che riguarda invece una valutazione – e anticipo brevemente il merito che tratterò eventualmente dopo – circa l'applicabilità di una normativa che è stata varata, ma che comunque non ha alcuna attinenza precisa, signor Presidente, con l'insindacabilità.

In conclusione, vorrei si comprendesse – so che lei lo fa benissimo, perciò non è un rilievo diretto alla sua persona – che le regole formali, le quali sono uno spartiacque che in qualche modo delimita quella discrezionalità che non può essere mai assoluta e scollegata da riferimenti precisi che consentano a tutti di ricostruire i percorsi decisionali, devono essere rispettate.

Come ho già detto, pur essendoci nel calendario dei lavori un riferimento a provvedimenti della Giunta che possono arrivare in Aula, esso è limitato soltanto a quelli in materia di insindacabilità. L'argomento iscritto

al secondo punto all'ordine del giorno invece non ha alcuna attinenza con l'insindacabilità.

Le chiedo quindi, signor Presidente, di rispettare quel Regolamento che ci siamo dati e che continuiamo a modificare legittimamente perché è vero che è *in fieri* l'evoluzione della giurisprudenza parlamentare, poiché vi è la necessità di adeguare gli strumenti tecnici alle esigenze dell'Aula, tuttavia, finché queste sono le disposizioni che dobbiamo applicare le chiedo, signor Presidente, di dimostrarsi veramente garante degli interessi di tutti, anche dei tanti distratti che non seguono la questione. Questo anche, mi consenta, per evitare precedenti pericolosi che varranno poi in tutte le legislature, anche in quelle in cui – me lo auguro e lo dico senza malizia – le parti saranno invertite.

PRESIDENTE. L'inserimento all'ordine del giorno della materia da lei citata, senatore Manzione, non è avvenuto per il richiamo alla discussione già prevista in calendario di documenti in materia di insindacabilità, così come non è stato fatto un intervento sull'ordine del giorno.

Si è intervenuti sul calendario dei lavori ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento, che prevede che al termine di ogni seduta dell'Aula si possano inserire argomenti non compresi nel programma. Così è avvenuto nella serata di ieri quando il Presidente ha sottoposto alla valutazione dell'Assemblea la possibilità di inserire nel calendario argomenti che erano divenuti urgenti su richiesta del Presidente della Giunta.

Essendovi stata una valutazione positiva da parte dell'Aula, così si è stabilito, inserendo nel calendario dei lavori l'argomento che lei ha richiamato. L'ordine del giorno della seduta odierna è quindi la conseguenza del calendario dei lavori come si è determinato in chiusura della seduta di ieri pomeriggio.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 10,30.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,44, è ripresa alle ore 10,34).*

Riprendiamo i nostri lavori.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo sul richiamo al Regolamento e in particolare sul comma 7 dell'articolo 55, che è il comma da lei richiamato nel rispondere all'obiezione del senatore Manzione sull'inserimento all'ordine del giorno di oggi della discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Signor Presidente, io trovo che la sua risposta dal punto di vista formale sia assolutamente corretta ed esauriente, però apre un altro e non meno rilevante problema. Infatti, il comma 7 in questione stabilisce che

sia «L'Assemblea, al termine di ogni seduta» a deliberare, «su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di otto Senatori».

Questo comma ha una *ratio* assolutamente evidente e condivisibile, che è quella di non ingessare l'Assemblea in un calendario predeterminato allorché dovessero sopraggiungere situazioni urgenti che richiedono una tempestiva discussione in Aula. È quindi un comma che rende elastica la programmazione dei nostri lavori ed è assolutamente auspicabile che ciò possa avvenire.

È però anche un comma che va usato con una certa delicatezza, perché potrebbe ingenerare un certo disordine all'interno dei nostri lavori. Poniamo il caso, signor Presidente, che al termine di una seduta nella quale è prevista soltanto una discussione generale, in cui quindi è assolutamente dichiarato (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*) che non vi saranno votazioni, una seduta che si protrae fino a tarda ora e che si conclude chiaramente con la presenza di quei pochi senatori che sono interessati alla discussione generale, sopraggiungano otto senatori con una proposta emendativa dell'ordine del giorno: lei come si comporterebbe? Riterrebbe possibile e opportuno lasciare nelle mani di quegli otto senatori l'ordine del giorno dell'Assemblea o frapporrebbe delle valutazioni di opportunità circa la possibilità di investire di questa deliberazione un'Assemblea che in quel momento è sostanzialmente inesistente? Questo è un problema rilevante.

Se, però, una valutazione di opportunità deve necessariamente sopraggiungere nella circostanza che ho ipotizzato, perché la stessa valutazione non deve investire la Presidenza quando è quest'ultima ad avanzare la proposta ad un'Assemblea così distratta, necessariamente distratta, in quel momento?

Ora, signor Presidente, è chiaro che questo comma, che – ripeto – garantisce la necessaria flessibilità ai nostri lavori, deve essere usato con una certa prudenza e con una certa circospezione; prudenza e circospezione che sono necessarie da parte di tutti noi, quindi anche di quegli otto ipotetici senatori, ma che sono ancor più necessarie da parte della Presidenza, che mi risulta invece non abbia nemmeno consultato per le vie brevi i responsabili dei Gruppi circa la sua proposta, la quale, ripeto, è sempre e soltanto una proposta che deve poi essere accolta da un voto – piuttosto improbabile – dell'Assemblea. Questo è un problema, signor Presidente, che le pongo.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, per quanto riguarda il pronunciamento dell'Assemblea, non essendoci state osservazioni, devo ritenere che si sia trattato di una votazione all'unanimità, visto che nessuno era contrario.

Nei termini del merito, oltre che del Regolamento, alle ore 18,30 di ieri per le vie brevi tutti i Gruppi sono stati informati dell'inserimento di tale argomento nel calendario, che sarebbe stato effettuato in chiusura di seduta.

Colleghi, dovendo procedere nei nostri lavori (mi rivolgo in particolare al senatore Manzione, al quale so che l'argomento interessa avendo sollevato il problema), inizierei con la discussione delle richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, inserite nel vigente calendario dei lavori dell'Assemblea, per poi passare all'esame del Documento IV, n. 2.

CREMA (*Misto-SDI*). Signor Presidente, concordo con la sua proposta.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni, così rimane stabilito.

#### **Discussione del documento:**

***(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Alfredo D'Ambrosio***

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Alfredo D'Ambrosio (procedimento civile n. 430/03 R.G.A.C. pendente presso il Tribunale di Isernia)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Pirovano, se intende intervenire.

PIROVANO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, ricordando soltanto che la Giunta, a maggioranza, propone di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nelle ipotesi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, tengo a lasciare agli atti della discussione una dichiarazione che in qualche modo riprende un tema che tornerà qui in Aula molto spesso, quello dei limiti dell'applicabilità della legge 20 giugno 2003, n. 140.

Su questo dobbiamo intenderci con assoluta chiarezza. È evidente che la legge n. 140 del 2003 non può assolutamente aver ampliato i limiti di applicazione delle previsioni dell'articolo 68 della Costituzione. Dovrebbe trattarsi di una norma applicativa dell'articolo 68, quindi di una norma che si limita a specificare le procedure che per l'applicazione di detto articolo devono essere utilizzate. Essa, pertanto, non può essere considerata una norma additiva, che cioè amplifica quelle garanzie specifiche che il legislatore costituzionale del 1993, nel modificare la vecchia disciplina, ha in qualche modo cristallizzato nell'articolo 68.

È evidente che, se questo è il dato dal quale dobbiamo partire, nessuna valutazione additiva circa i contenuti di applicabilità dell'articolo 68 può essere supportata proprio citando la nuova normativa.

In altre parole, ciò significa che i limiti e i parametri ai quali dobbiamo ancorarci per cercare di comprendere, nel caso specifico, se i comportamenti singoli rientrano o meno nella sfera di copertura dell'articolo 68 della Costituzione sono sempre gli stessi.

Questo era quel che volevo comunicare all'Assemblea, verificheremo il resto al momento del voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Alfredo D'Ambrosio.

**È approvata.**

#### **Discussione del documento:**

*(Doc. IV-quater, n. 19) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Alfredo D'Ambrosio*

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-quater, n. 19, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Alfredo D'Ambrosio (procedimento civile pendente presso il Tribunale di Isernia)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di ritenere che i fatti

oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Pirovano, se intende intervenire.

PIROVANO, *relatore*. Signor Presidente, per gli stessi motivi, mi richiamo alla relazione depositata e chiedo che venga, come stabilito a maggioranza dalla Giunta, dichiarata l'insindacabilità a norma dell'articolo 68 della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, desidero ribadire la dichiarazione fatta poc'anzi; poi i colleghi, sulla base dei propri convincimenti, potranno determinarsi autonomamente al momento del voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Alfredo D'Ambrosio.

**È approvata.**

#### **Discussione del documento:**

***(Doc. IV-quater, n. 18) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'avvocato Augusto Cortelloni, senatore all'epoca dei fatti***

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-quater, n. 18, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'avvocato Augusto Cortelloni, senatore all'epoca dei fatti (procedimento civile n. 659/01 pendente presso il Tribunale di Ancona)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore facente funzioni, senatore Crema, se intende intervenire.

CREMA, *ff. relatore*. Signor Presidente, sostituisco il relatore, senatore Frau, che non può essere presente in Aula.

Questa pratica è stata esaminata con grande attenzione dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e alla fine si è pervenuti ad una valutazione unanime.

Non vi è bisogno di illustrare i motivi per i quali la Giunta applica, nel proprio lavoro, la normativa vigente e quest'ultima, a mio modesto avviso, è più completa nella sua applicabilità di quanto citato dal collega Manzione. Ad ogni buon conto, in questo caso è ampiamente coperta e motivata la posizione unanime della Giunta anche per un consistente supporto di attività parlamentare e di atti ispettivi che a mio parere tendono ad eliminare ogni residuale dubbio interpretativo nell'applicazione della norma.

Per tali motivi mi rimetto alla relazione scritta.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non a caso, nella relazione che il presidente Crema ha svolto si faceva riferimento ad un'ipotesi rispetto alla quale la Giunta, con voto unanime, ha deliberato per la riconducibilità della fattispecie all'ambito di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione.

Nel caso di specie, infatti, l'intervento che viene contestato all'avvocato Cortelloni, senatore nella scorsa legislatura, è un intervento pubblico riportato su organi di informazione che riproduce sostanzialmente in maniera integrale una battaglia politica specifica che, attraverso atti parlamentari tipici, il senatore ha svolto in quest'Aula.

È evidente che questa è la *ratio* applicativa dell'articolo 68, questa è la sfera di attività che viene concretamente coperta, quindi è evidente che ci troviamo di fronte ad un caso di scuola che consente l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione.

MARITATI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, prendo la parola per esporre il punto di vista del nostro Gruppo.

Vorrei partire dalle considerazioni – brevi, ma significative – del collega Crema, il quale ha evidenziato come questa volta esistano reali connessioni tra l'esercizio delle funzioni parlamentari e l'attività che si vuole censurare. È molto importante che il presidente Crema abbia messo in evi-

denza questo aspetto: stavolta – lo rimarco e sottolineo – c'è una stretta ed evidente connessione tra l'esercizio delle funzioni parlamentari e le attività oggetto di censura, che si vorrebbero esaminare in sede giudiziaria.

Per questi motivi, anche noi siamo d'accordo circa l'applicabilità, nel caso di specie, dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'avvocato Augusto Cortelloni, senatore all'epoca dei fatti.

**È approvata.**

#### **Discussione del documento:**

**(Doc. IV-quater, n. 20) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Piergiorgio Stiffoni**

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-quater, n. 20, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Piergiorgio Stiffoni (procedimento civile pendente presso il Tribunale di Treviso)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Scarabosio, se intende intervenire.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda i fatti, mi rimetto alla relazione scritta; per quanto riguarda, invece, i motivi di diritto, vorrei rispondere alle argomentazioni poc'anzi svolte dal senatore Manzione.

Con l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 abbiamo colmato un vuoto normativo: è questo il punto fondamentale della nostra controversia. Di conseguenza, l'interpretazione che la Corte costituzionale ha ritenuto sempre di dare sul nesso funzionale è oggi cambiata, o meglio deve cambiare. È ovvio che l'opposizione possa anche pensarla diversamente; però, è stata approvata una nuova legge e bisogna applicarla *in toto*.



L'attività di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica è connessa alla funzione di parlamentare; nella legge n. 140 del 2003 si dice chiaramente che essa può essere espletata anche fuori dal Parlamento. Quindi, ciò non avrebbe significato se non consideriamo la norma nella sua interezza.

In conclusione, mi dispiace non essere d'accordo, dal punto di vista del diritto, con il senatore Manzione. L'interpretazione che abbiamo dato e continueremo a dare in Giunta – fino a quando non vi sia una nuova sentenza – è che la norma si applica interamente anche senza il nesso funzionale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, le considerazioni del senatore Scarabosio mi inducono a replicare.

Caro collega, è esattamente il contrario: se dovessimo ritenere che l'approvazione di una legge ordinaria, come la legge n. 140 del 2003, possa modificare i canoni di interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione, e quindi la sua sfera di applicabilità concreta, mancherebbe un assunto principale. In sostanza, se la legge n. 140 del 2003 ha la potestà di modificare l'articolo 68, deve avere il suo stesso rango: ciò significa che quella norma dovrebbe essere stata approvata con i requisiti formali previsti dall'articolo 138 della Costituzione, che prevede una procedura cosiddetta aggravata per disegni di legge che modificano i precetti costituzionali.

Mi pare che proprio questa sia la materia del contendere, che diventa attualissima in questo momento. La maggioranza di quest'Aula ha ritenuto che quella legge non avesse bisogno della procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione. Quindi, se non si tratta di una norma di rango costituzionale, è evidente che l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione rimane invariata.

PRESIDENTE. Mi auguro che avremo occasione di aprire la discussione sull'articolo 68 della Costituzione e le normative collegate in circostanze diverse, non legate a situazioni contingenti.

MARITATI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, non ritengo necessario addentrarsi nelle diverse interpretazioni dell'articolo 68 della Costituzione, perché la sua dizione è quanto mai chiara. Non credo che le leggi successive, non ultima la legge n. 140 del 2003, abbiano modificato l'impostazione di base.

La ragione per la quale siamo favorevoli a ritenere l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è semplice. La Costituzione dispone che il deputato, il senatore, il parlamentare sia sottratto a qualsiasi forma di verifica giudiziaria quando abbia manifestato voti e punti di vista nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Questa è la base ineliminabile, imprescindibile, il cui senso non potrà essere modificato da alcuna legge, finché sarà in vigore l'articolo 68 della Costituzione.

Nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad un intervento libero, legittimo, di natura politica, che però non ha nulla a che fare con l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Questo è un principio essenziale, al quale ci richiamiamo. Pertanto, non possiamo votare nello stesso modo in cui la maggioranza si è già espressa in sede di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Piergiorgio Stiffoni.

**È approvata.**

#### **Discussione del documento:**

**(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Costantino Garraffa nella qualità di persona offesa in un procedimento penale**

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 2, recante: «Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Costantino Garraffa nella qualità di persona offesa in un procedimento penale (n. 14314/03 presso il Tribunale di Palermo)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici richiesti nei confronti del senatore Costantino Garraffa nella qualità di persona offesa in un procedimento penale, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Chiedo al relatore, senatore Crema, se intende intervenire.

**CREMA, relatore.** Signor Presidente, la Giunta riferisce al Senato sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei tabulati telefonici avanzata dal procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Palermo nell'ambito di un procedimento penale contro ignoti per fatti avvenuti ai danni del senatore Garraffa.

Egli, ieri, nella seduta della Giunta, ha confermato di essere l'autore della denuncia avente ad oggetto le minacce telefoniche ricevute ed ha acconsentito all'acquisizione dei tabulati telefonici.

È importante che io lo ricordi, perché la nuova disciplina, volta a tutelare la libertà dell'esercizio del mandato parlamentare, potrebbe in effetti rappresentare un onere a volte gravoso quando si tratti di operazioni di intercettazione, registrazione o acquisizione svolte a garanzia del parlamentare nella qualità di persona offesa.

L'invasività dell'atto acquisitivo dei tabulati potrebbe talora non rivelarsi inferiore a quella delle intercettazioni telefoniche; sta però al magistrato richiedente circoscrivere puntualmente la richiesta sotto il profilo cronologico ed oggettivo e dimostrarne la necessità ai fini dell'utile espletamento delle indagini.

Correttamente, in questo caso, il procuratore della Repubblica ha dato notizia del decreto predisposto dal suo ufficio per l'acquisizione dei tabulati telefonici, specificando che esso avrebbe avuto esecuzione soltanto ove l'acquisizione fosse stata autorizzata.

La Giunta ha espresso parere favorevole unanime all'acquisizione dei tabulati.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la fattispecie sottoposta all'esame dell'Assemblea su richiesta del collega Garraffa costituisce un'evidente dimostrazione di come la normativa contenuta nella legge n. 140 del 2003 sia farraginoso, oltre che costituzionalmente incompatibile.

Sostanzialmente, si è reintrodotta, in maniera subdola ed artata, il regime dell'autorizzazione a procedere vigente prima della modifica costituzionale del 1993. Pertanto, anche in casi specifici, come quello al nostro esame, che vede protagonista il collega Garraffa, oggetto di continue minacce e che, quindi, si rivolge all'autorità giudiziaria per chiedere un intervento puntuale, è necessario che l'autorità giudiziaria, per acquisire i dati relativi al traffico telefonico della parte lesa, chieda l'autorizzazione alla Camera di appartenenza; in questo caso al Senato.

È la prova lampante di come quella normativa debba quanto prima essere cancellata. È evidente comunque che il caso sottoposto all'esame della Giunta ieri e dell'Assemblea oggi, al di là di valutazioni generali sul contesto normativo, merita la totale adesione dell'Assemblea, perché è un atto dovuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di autorizzazione all'esecuzione del decreto

di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Costantino Garraffa nella qualità di persona offesa in un procedimento penale.

**È approvata.**

## **Presidenza del presidente PERA**

### **Discussione del documento:**

*(Doc. XVI, n. 9) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'applicabilità dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, in ordine all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche alle quali abbia preso parte un componente del Senato*

### **Approvazione dell'ordine del giorno G1**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento XVI, n. 9.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Crema, se intende intervenire.

CREMA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente del Senato con lettera del 21 novembre 2003 ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, primo periodo, del Regolamento, la questione implicata nella vicenda di cui alla corrispondenza da lui intrattenuta nell'ultima settimana con i massimi vertici dell'ufficio giudiziario romano, affinché la Giunta la esaminasse e ne riferisse all'Assemblea.

La corrispondenza deferita alla Giunta, in ordine alla utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche alle quali abbia preso parte un componente del Senato «anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140», comprende: una lettera del 20 novembre 2003, del Presidente del tribunale di Roma al Presidente del Senato; una lettera del 21 novembre 2003 del Presidente del Senato al Presidente del tribunale di Roma; una lettera del 21 novembre 2003, del Presidente del Senato al Procuratore aggiunto presso il tribunale di Roma, corredata di un allegato costituito da copia del dispaccio ANSA 19 novembre 2003, delle ore 18,43.

Successivamente, in data 25 novembre 2003, la Presidenza del Senato integrava il materiale deferito aggiungendovi: una lettera del 21 novembre 2003 del Presidente del tribunale di Roma al Presidente del Senato; una lettera del 22 novembre 2003 del Procuratore aggiunto presso il tribunale di Roma al Presidente del Senato; una lettera del 25 novembre 2003 del Presidente del Senato al Procuratore aggiunto presso il tribunale di Roma.

Il dispaccio ANSA 19 novembre 2003, delle ore 18,43, nel dare notizia di un'importante operazione di persecuzione del crimine nella capitale, riporta tra virgolette quelli che sono presentati come stralci «dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma» volti ad offrire «elementi di sicuro riscontro – scrive il GIP – circa l'effettività degli illeciti traffici». Secondo l'agenzia di stampa, nel documento del GIP si leggerebbero i contenuti delle intercettazioni tra gli inquisiti ed un membro del Senato.

Non conoscendo l'ordinanza e nel rispetto del segreto dell'indagine, la Giunta non è ovviamente in grado di valutare se essa sia stata emessa anche sulla base di intercettazioni di conversazioni telefoniche alle quali avrebbe preso parte un componente dell'Assemblea del Senato. In ogni caso, nella sua lettera del 20 novembre 2003 il Presidente del tribunale di Roma non ha confutato la fondatezza delle notizie di stampa – alle quali il Presidente del Senato si era riferito nella sua precedente corrispondenza – secondo cui l'ordinanza in questione fa riferimento, al suo interno, ai contenuti di conversazioni con un senatore, indirettamente intercettate sulle utenze di terzi.

Nella sua successiva lettera del 21 novembre, il presidente Scotti ha aggiunto che, a norma dell'articolo 293, comma 3, del codice di procedura penale, subito dopo l'esecuzione del provvedimento di custodia cautelare, gli atti che la dispongono sono depositati in cancelleria «insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa». Da questa precisazione si deduce che non l'ordinanza di custodia cautelare, ma la richiesta del pubblico ministero conterrebbe il testo delle intercettazioni (o sarebbe corredata dei relativi verbali), e il loro deposito in cancelleria avrebbe prodotto «una conoscibilità la cui portata va oltre l'ufficio giudiziario che abbia autorizzato l'atto».

Infine, la stessa lettera del 21 novembre 2003 del presidente Scotti – sia pur nella formula potenziale resa necessaria dalle esigenze di segreto dell'indagine – afferma che «l'incolpazione» deve poter enunciare ambedue i numeri telefonici della conversazione intercettata, quando ciò costituisce un'ineliminabile esigenza di effettività e determinatezza degli elementi a carico degli indiziati.

Che vi sia stato «utilizzo» delle intercettazioni indirette, se sono vere le premesse sopra enunciate, non pare confutabile. L'espressione contenuta nell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 «ritenga necessario utilizzare» copre sia il caso in cui il GIP recepisca i contenuti delle intercettazioni nella sua ordinanza come elemento determinante, sia il caso in cui lo faccia come elemento incidente ma comunque necessario; ugualmente, la norma si applica sia alla motivazione «estesa» dell'ordinanza del GIP, sia a quella che *per relationem* richiami i contenuti della richiesta del pubblico ministero e gli atti da lui depositati a sostegno della stessa.

Il Presidente del tribunale di Roma, nel condividere il disagio istituzionale per l'avvenuta divulgazione di determinati nomi e relative utenze telefoniche, da un lato (lettera del 21 novembre), invoca il fine di garantire il diritto di difesa, doveroso nella condotta di chi è tenuto a corrobbo-

rare gli atti giudiziari a sua firma con elementi dotati di determinatezza (quali possono essere numeri telefonici di soggetti terzi rispetto all'indagine). Dall'altro lato, la previsione della procedura a contraddittorio necessario, di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 140, avrebbe – a suo dire – frustrato l'efficacia dell'emanazione della misura cautelare: «non si è ritenuto che ricorresse l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 140/2003, perché, dovendosi disporre una misura cautelare personale, risultava impossibile effettuare il deposito della intercettazione e il conseguente avviso ai difensori come dispone l'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, richiamato dall'articolo 6 della legge 140/2003. Tale articolo infatti, al comma 2, prevede che ai difensori delle altre parti, cioè degli indagati, sia dato avviso della facoltà di ascoltare le registrazioni, ciò che renderebbe inutile e praticamente impossibile la eventuale emissione della misura cautelare, anche quando ne ricorressero i presupposti». Queste parole sono contenute nella lettera del 20 novembre.

Fermo restando il presupposto indefettibile di uno Stato di diritto, secondo cui l'interpretazione della legge è riservata al giudice, occorre distinguere tra ciò che è rimesso all'interpretazione e ciò che invece rientra nella non opinabilità del dettato normativo. La legge n. 140, infatti, all'articolo 6, comma 2, non contiene nessuna eccezione per atti particolari come quelli cautelari, per cui le esigenze di determinatezza e di effettività accampate dalla magistratura romana vanno contemperate con l'interesse tutelato dalla legge, e non invece apoditticamente fatte prevalere su di esso pervenendo ad una disapplicazione *tout court* del dettato normativo.

Qui non si intende alterare minimamente il principio di separazione dei poteri, che comporta che la fondatezza delle interpretazioni offerte in sede giudiziaria, in rapporto a casi concreti, trovi conferma o meno solo nelle successive fasi del processo; eppure c'è un mandato che la Giunta ha ricevuto col deferimento dell'affare assegnato, e non può esaudirlo senza entrare nel merito delle possibili alternative interpretative alle ricostruzioni così prefigurate.

In molte circostanze è stato rilevato che assai spesso all'interno delle legislazioni nazionali si trovano normative contraddittorie. Da un lato, si tende a favorire il diritto alla *privacy* in modo particolarmente esteso; dall'altro, in ambito processuale, il materiale raccolto deve essere depositato per i difensori delle parti, i quali hanno l'obbligo (un obbligo deontologico) di riferirne il contenuto ai loro clienti. È opportuno, quindi, introdurre regole per limitare (con tutte le garanzie giurisdizionali del caso) la conoscibilità di tali notizie ed affrontare il problema della imposizione di limiti di segretezza nel rapporto tra il difensore e il cliente.

Si può ritenere che queste regole possano essere soltanto di fonte legislativa, o che invece esse rientrino anche nel concreto atteggiarsi della deontologia professionale di ciascun operatore della giustizia, nessuno escluso, ma non si può disconoscere l'effetto di una condotta processuale, soprattutto quando lede un bene giuridico per la cui salvaguardia è stata promulgata da cinque mesi una legge dello Stato.

Il contemperamento degli interessi potenzialmente confliggenti è la vera sfida che quotidianamente la realtà dei fatti pone all'operatore giudiziario, e che lo distingue dal mero burocrate per esaltarne la funzione di conseguimento della giustizia, nel caso concreto mediante l'applicazione ragionata della legge. Tanto più che la citata sentenza della Corte europea dei diritti umani del 17 luglio 2003 ha espresso, proprio in rapporto al deposito in cancelleria di intercettazioni telefoniche ed alle conseguenti fughe di notizie «seri timori sul rispetto, da parte dello Stato» (ovviamente italiano) «delle sue obbligazioni positive di assicurare l'effettiva protezione di questi diritti».

È il paragrafo 83 della sentenza, che si riferisce ai diritti alla riservatezza e alla salvaguardia della vita privata da ingerenze illegittime; e questo per tutti i cittadini della Repubblica italiana e per tutti i cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa.

Come rilevato nella relazione della Presidenza di questa Giunta, già nella seduta del 3 luglio 2003, su fatti e intercettazioni che hanno passivamente interessato alcuni parlamentari – oggetto di scalpore e proteste da parte di parlamentari in carica, anche autorevoli, della Camera e del Senato – la finalità sottesa a previsioni del tipo di quelle recepite dalla legge Boato è quella «di rendere più stringente il divieto di interferenze nei confronti della libertà di espressione dei parlamentari e la salvaguardia della sfera della loro riservatezza, al fine di ricomprendere nella tutela costituzionale anche i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali abbiano preso parte membri del Parlamento o nelle quali di essi si sia fatta menzione».

Quanto all'argomentazione secondo cui l'articolo 6, comma 2, sarebbe inapplicabile perché il previo contraddittorio frustrerebbe l'effettività delle misure cautelari, piuttosto che disapplicare *tout court* una norma di legge vigente, si potrebbe darne un'applicazione ragionevole, limitandosi alla parte della norma che sopravvive alla necessità di salvaguardare le esigenze palesate dal Presidente del tribunale.

In presenza dei pericoli da lui paventati, si sarebbe potuto applicare l'articolo 6, comma 2, senza procedere all'audizione delle altre parti processuali: sacrificare una parte della disposizione giudicata inapplicabile può senza dubbio essere preferibile al sacrificio dell'intera disposizione.

Ma vi sono ulteriori elementi, tali da indurre a considerare insufficiente la risposta offerta il 20 novembre: l'articolo 6 contiene un rinvio all'articolo 268, comma 6, ma non si può certo ritenere che esso possa formalisticamente escludere l'applicabilità del contesto ordinamentale in cui quel comma è inserito. In particolare, nel medesimo articolo, il comma 5 recita che «se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari».

Secondo la Corte di cassazione (sezione VI penale, sentenza n. 3522 del 20 marzo 1991), «il quinto comma dell'articolo 268 cod. proc. pen.

(...) non ha, con ciò stesso, voluto incidere sulle esigenze investigative e cautelari impedendo l'adozione di provvedimenti cautelari, in quanto l'esigenza di motivazione del provvedimento restrittivo, che eventualmente si dovesse adottare, imporrà necessariamente al giudice l'evidenziazione e la trascrizione di quei soli elementi di natura sostanziale probatoria, posti a base della misura, che in questo stato della procedura, potranno essere oggetto di autonoma contestazione difensiva, senza creare un diritto di conoscenza su tutto il materiale raccolto in sede di intercettazione e sulle modalità di autorizzazione ed esecuzione delle stesse». E questo vale per tutti i cittadini.

Pertanto, un'ordinanza di custodia cautelare che avesse evidenziato in motivazione solo gli elementi di natura sostanziale contenuti nelle intercettazioni non depositate, astenendosi dalle frasi virgolettate e con la schermatura del nome del parlamentare, non solo non avrebbe violato le elementari esigenze di tutela della *privacy* protette dalla legge, ma avrebbe anche consentito, all'atto del deposito di cui all'articolo 293, comma 3, del codice di procedura penale, da un lato, di esperire le forme di partecipazione delle parti di cui al comma 6 dell'articolo 268, e dall'altro lato, nel rispetto del termine di dieci giorni, di avanzare formale richiesta alla Camera di appartenenza per l'utilizzo dell'intercettazione.

La via da prescegliere appartiene, comunque, alla funzione giudicante ed al modo in cui si intendono i principi deontologici che la presiedono. Quello che è certo, invece, è che, non ponendosi il problema di come applicare una legge dello Stato e semplicemente ignorandola, l'ufficio giudiziario si assoggetta al grave rischio di caducare l'efficacia dell'intero procedimento cautelare attivato, ponendo nel nulla l'intero lavoro svolto, in ragione della sanzione processuale dell'inutilizzabilità prevista dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 140.

Se utilizzo delle intercettazioni indirette di un senatore vi è stato, il titolo di legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare che le menzionasse deve necessariamente completarsi con la sottoposizione al Senato della richiesta di autorizzare di detto utilizzo, evitando così che la sua validità ne abbia a risentire in misura tale da pregiudicare le possibilità di sopravvivenza dell'atto in sede di riesame.

Per concludere, signor Presidente, nel rifarmi alla relazione consegnata al Senato, completa e, a mio modesto avviso, esaustiva anche di supporti tecnico-giuridici e di autorevolissime voci nel campo della giurisdizione, mi sia consentito proporre all'Assemblea, in spirito (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*) di leale collaborazione tra poteri dello Stato, come più volte richiamato dalla Corte costituzionale e dal Presidente della Repubblica, di invitare gli uffici giudiziari competenti di Roma a provvedere immediatamente, e comunque entro i dieci giorni di legge, ad avanzare formale richiesta di autorizzazione al Senato all'utilizzazione dei contenuti delle intercettazioni su utenze di terzi nelle quali siano incluse conversazioni con componenti di quest'Assemblea.



La relazione fatta e il dispositivo proposto all'Assemblea sono stati approvati a larga maggioranza nella seduta di ieri dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Nella relazione scritta, in maniera più compiuta, si riportano i motivi di dissenso di alcuni colleghi. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI, FI, AN, UDC, DS-U e Mar-DL-U*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per proporre una questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, e per chiedere, conseguentemente, che l'Assemblea non si pronunci quest'oggi e che il Documento ritorni quindi all'esame della Giunta.

Esporrò ora le motivazioni che mi inducono a continuare a sostenere ciò che io stesso ed altri colleghi abbiamo sostenuto ieri in Giunta, cioè una posizione completamente diversa da quella espressa dal presidente Crema.

Dico questo perché non riesco a comprendere il contenuto della proposta di deliberazione che, alla fine di un pregevolissimo ragionamento svolto da parte del presidente Crema, viene sottoposta all'Assemblea.

Vorrei che i colleghi comprendessero come, pur non avendo votato a favore della legge n. 140 del 2003, io sia tra coloro che ne pretendono l'assoluto e rigoroso rispetto; quindi, sicuramente sono contro la sua disapplicazione. Esistono regole, in uno Stato di diritto, che prevedono che certe valutazioni spettino a determinati organismi e quindi un'eventuale loro disapplicazione *tout court* non può aver ingresso in una democrazia compiuta.

Quest'affermazione la faccio in maniera rigorosa e ferma, affinché non si abbia ad intendere cosa diversa. Però – e mi rivolgo a tutti i colleghi – come facciamo ad istruire, in Giunta, una questione del genere, che giunge al vaglio dell'Aula, sulla base di alcune annotazioni contenute in un dispaccio ANSA?

Non abbiamo atti opponibili, concreti, che permettano di ricostruire la vicenda e quindi di stabilire se la norma sia stata applicata, disapplicata, oppure confrontata: abbiamo agli atti un dispaccio dell'ANSA che riproduce, secondo la stessa nota di agenzia, brani ricavati non si capisce se dalla richiesta del pubblico ministero o dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari. Ora, sulla base di un mero dispaccio ANSA e di una corrispondenza fra il presidente del tribunale di Roma e il Presidente del Senato, vogliamo imbastire una serie di valutazioni che ci portano ad intimare al tribunale di Roma di provvedere ad avanzare una determinata richiesta.

Allora, vi chiedo: possiamo impegnare, con una deliberazione formale, l'Aula del Senato rispetto a una preistruttoria così carente, ad atti così insignificanti?

Comprendo che l'agenzia ANSA sia fra le più autorevoli nel panorama giornalistico italiano, ma attribuire all'ANSA pubblica fede e ritenere che possa sostituirsi all'atto formale dell'ordinanza di custodia cautelare con la quale il GIP di Roma ha disposto quei provvedimenti mi sembra veramente assurdo.

Apprezzo il tentativo di ricostruzione del collega Crema sulla base di parentetiche, ipotetiche, condizionali, laddove dice nella relazione (è questo il dato che vi sottopongo, al di là dello spirito di maggioranza e di opposizione): «Non conoscendo l'ordinanza e nel rispetto del segreto dell'indagine, la Giunta non è ovviamente in grado di valutare se essa sia stata emessa anche sulla base di intercettazioni di conversazioni telefoniche».

Si tratta di un'attestazione, di un'affermazione che fa il presidente Crema. Se non siamo in grado di sapere come è stata emessa quell'ordinanza, come possiamo rivolgerci ad un altro organo dello Stato, la magistratura, e dire: devi chiedere l'autorizzazione?

Vi invito a ragionare. Mi rendo conto che a volte queste sembrano questioni tecniche, ma non lo sono.

Si continua in una progressione di ipotesi, dicendo che, d'altra parte, il presidente del tribunale di Roma, nel riscontrare la missiva del presidente Pera, non ha confutato la fondatezza delle notizie di stampa: che il presidente Scotti non confuti l'affermazione che si ricava dall'Agenzia significa che quella stessa affermazione è riconducibile, sovrapponibile, al contenuto dell'ordinanza? Vi sottopongo questa valutazione.

Vedete, per adottare un provvedimento formale, qual è sicuramente una deliberazione dell'Assemblea del Senato, occorrono presupposti verificati in maniera rigorosa. Noi non siamo un consiglio di amministrazione; siamo una delle due Camere di questo Stato di diritto, siamo un'Assemblea parlamentare. Non possiamo assolutamente dimenticarlo.

Cercando di interpretare la risposta del presidente del tribunale di Roma Scotti al Presidente del Senato (che potrebbe essere di cortesia; è evidente che c'è autonomia degli organismi e che è il GIP a sapere che cosa effettivamente sia successo), si dice che da tale risposta si può dedurre che forse l'affermazione, o meglio il riferimento all'utilizzazione di quegli elementi (le intercettazioni telefoniche), non è presente nell'ordinanza del GIP, ma in quella del PM.

Possiamo noi, sulla base di un'ipotesi che nasce da una valutazione *a contrariis*, che poggia su una agenzia di stampa che il presidente del tribunale di Roma Scotti non confuta in maniera diretta, ritenere di avviare una procedura di questo tipo?

Stiamo facendo un processo senza conoscere gli atti, ed è la cosa più grave; in un processo – questo non lo è, è evidente – ciò costituirebbe un elemento di grave sospetto. Esprimiamo valutazioni che sono mere congetture con una progressione giuridica condivisibile. Infatti, molte delle cose che vengono dette, se estrapolate dal contesto in cui vengono strumentalmente utilizzate, le condivido e potrei sottoscriverle; però noi dobbiamo ragionare nel contesto generale.

Vorrei capire dove si vuole arrivare. Tutto questo ci porta a dire – come si afferma nella relazione del collega Crema, anche se so che non è quello lo scopo – che, se fosse vera la ricostruzione che si prospetta e quindi il GIP avesse omesso di chiedere la preventiva autorizzazione, la conseguenza – come è scritto nella relazione – sarebbe la nullità assoluta di tutti gli atti, creando così un momento di forte interferenza in quel processo. Infatti, qualunque difensore potrebbe andare a verificare che, in effetti, l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 prevede espressamente che qualunque deviazione dal percorso stabilito determina nullità assoluta.

Allora, fatemi capire: vogliamo andare ad interferire in un processo non conoscendo gli atti? Penso di no; credo non sia questo lo scopo. Vogliamo creare le premesse per un conflitto di attribuzioni forte? Facciamolo, se riteniamo sia un nostro diritto, ma dopo aver conosciuto gli atti.

Si è fatto riferimento allo Stato di diritto, al rispetto dei ruoli, al principio della leale collaborazione fra i poteri dello Stato. Quest'ultimo principio, in questo caso, potrebbe essere messo in campo in maniera molto semplice: chiedendo di acquisire l'ordinanza di custodia cautelare che, dopo l'esecuzione e la notifica, è stata desecretata e potrebbe essere dunque tranquillamente acquisita. Questo è quanto sottopongo all'Assemblea. (*Richiami del Presidente*). Mi avvio a concludere, signor Presidente.

Ho motivato la questione sospensiva chiarendo che non intendo interferire con una verifica della volontà effettiva di applicare una normativa che non ho condiviso e non ho votato, ma che tuttavia esiste. Come ho detto, se questa normativa deve essere disattesa e messa da parte, ciò deve essere fatto da chi ne ha il potere e probabilmente tra poco sarà chiamato ad affrontare la questione, non certo dai singoli giudici. Tuttavia, prima di esprimere valutazioni così pesanti e complesse, dovremmo avere la capacità di renderci conto di quel che stiamo facendo.

Signor Presidente, senatore Crema, se volessi difendere soltanto la mia parte politica vi direi di andare avanti, di continuare su questa strada, ma io voglio difendere un patrimonio comune, ossia la credibilità delle istituzioni e del Senato. (*Richiami del Presidente*).

Concludo, signor Presidente. Non esponiamo il Senato al pubblico ludibrio e al ridicolo. Siamo ancora in tempo per verificare quanto dobbiamo verificare, attraverso procedure più sagge e rigorose. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

MARITATI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, sulla base della relazione svolta dal presidente Crema, il cui contenuto è indubbiamente pregevole e oggetto di un'attenta riflessione che si dovrà effettuare nella sede opportuna, cosa si appresta a fare oggi il Senato? È semplice: a mio avviso, stiamo per impartire direttive all'organo giudiziario ed interpretiamo pre-

ventivamente il contenuto di una legge dello Stato prescindendo dall'esame di un caso specifico che mai ci è stato rimesso per competenza.

Questo è un organo legislativo, come ricordava giustamente il senatore Manzione. Quali sono i fatti? Essi sono semplici: da notizie apparse su organi di stampa apprendiamo che presso la procura ed il GIP di Roma è in corso un'indagine preliminare corredata da intercettazioni telefoniche i cui verbali sono stati, certamente, utilizzati dal pubblico ministero per la sua richiesta, diretta ad ottenere la custodia cautelare, e, presumibilmente, posti a base di un'ordinanza di custodia cautelare.

Le notizie diramate dalla stampa riportano anche il nome di un parlamentare e ciò origina l'interesse del Presidente del Senato, il quale stabilisce un rapporto epistolare con gli organi giudiziari. Il contenuto di tale corrispondenza è stato ampiamente descritto dal presidente Crema; alla base di esso vi è l'utilizzo presumibile – ma possiamo anche darlo per scontato – del contenuto di intercettazioni telefoniche tra un terzo perseguito penalmente e un senatore.

La legge prescrive i termini della possibilità di utilizzare questi atti in maniera chiara e dall'autorità giudiziaria viene confermato che il parlamentare non è sottoposto ad indagine. A questo punto, il Senato – lo ripeto – impartisce direttive all'autorità giudiziaria. Perché? Per creare un ennesimo conflitto istituzionale di cui certo non abbiamo bisogno in questo momento? Per difendere un parlamentare? La *privacy* del senatore viene difesa da questo nostro intervento, o viene ulteriormente lesa?

Colleghi, siamo veramente lontani dallo spirito della legge; non abbiamo alcuna competenza per intervenire e se lo faremo violeremo la regola fondamentale della collaborazione tra organi dello Stato. Il senatore implicato in questa vicenda non è indagato. Se fossero state violate le regole della deontologia, se fosse stata violata la *privacy*, potrei seguire il ragionamento del senatore Crema: serve una diversa regolamentazione.

Certo, l'organo legislativo è preposto proprio a queste finalità; allora, elaboriamo una nuova regola, diciamo con la legge che cosa deve fare il procuratore della Repubblica, il giudice delle indagini preliminari, nel momento in cui è tenuto a depositare gli atti; specifichiamolo con una legge.

Non possiamo impartire direttive in questa sede, anche perché attraverso queste direttive inevitabilmente entreremmo nel potere decisionale della magistratura, dicendo come deve essere utilizzato quel potere, come devono essere esercitate quelle funzioni. Come facciamo a stabilire quando e se un nome deve essere depennato, in nome di un valore che certamente è degno di tutela, quello della *privacy*?

Vi sono altri valori superiori e prima di tutto il dovere di accertare la verità e di perseguire i responsabili. In questa fase delicata il Senato sbaglierebbe ad intervenire. Non ci stiamo dividendo sulla difesa o l'accusa di uno di noi, non è in discussione la posizione e la difesa della dignità e della *privacy* di un senatore: è in discussione il ruolo dell'istituzione e quindi la violazione delle competenze tra le varie istituzioni. Non commettiamo questo errore, perché in questo momento un ulteriore conflitto tra le istituzioni dello Stato non gioverebbe a nessuno.

Concludo, pertanto, aderendo alla richiesta avanzata dal senatore Manzione, perché questo caso ritorni all'esame della Giunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Manzione.

**Non è approvata.**

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.  
È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, durante la discussione presso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ho espresso serie perplessità e riserve sulle conclusioni oggi sottoposte all'Aula. (*Brusò in Aula. Richiami del Presidente*).

Queste perplessità sento il dovere di riproporle all'Aula, non in spirito di antagonismo e di polemica con la relazione, della quale riconosco l'impegno e lo scrupolo, ma proprio per evitare quelli che, a mio avviso, sono passi falsi che il Senato potrebbe fare enunciando certe proposizioni o, meglio ancora, affidando a lei, signor Presidente, un mandato ad enunciarle, con gravi responsabilità.

Una premessa mi sia consentita: quanto intendo dire deve essere radicalmente dissociato dalle considerazioni afferenti la vicenda umana che ha occasionato questa procedura.

Sono ben consapevole di quale sia il disagio nel vedersi esposti alla pubblica opinione per fatti tutto sommato privati. Sono consapevole del rispetto dovuto alla riservatezza di ogni cittadino, ancor maggiormente quando tale cittadino è ricco di anni e di biografia, e sono convinto che ciascuno ha diritto alle sue fragilità di persona quando queste non nuociono ad altri.

Tutto ciò però non interferisce con le considerazioni giuridico-istituzionali che intendo sottoporre ai colleghi, fiducioso che con la stessa serenità le ascolteranno senza blocchi pregiudizialmente ostili.

La delibera della Giunta è, a mio avviso, preoccupante sotto due profili: il metodo ed il merito; il metodo, perché propone un'interpretazione preventiva della norma senza avere la certezza che questa sia stata violata dall'autorità giudiziaria. Infatti, nella relazione della Giunta – come è già stato ricordato – si enunciano proposizioni di tipo ipotetico: «Non conoscendo l'ordinanza e nel rispetto del segreto dell'indagine, la Giunta non è ovviamente in grado di valutare se essa sia stata emessa anche sulla

base di intercettazioni di conversazioni telefoniche», anche se poi, ragionevolmente, si basa sulla presunzione che ciò sia avvenuto.

La questione sospensiva è ormai alle spalle e non intendo affrontarla nuovamente, ma il voto contrario dell'Aula non rimuove il fatto che ci accingiamo, ove si approvi la proposta della Giunta, a sancire un'interpretazione della norma che al Senato non compete.

Ricordo che pochi mesi or sono quest'Assemblea fu sollecitata dal Ministro della giustizia a fornire un'interpretazione su altra disposizione della stessa legge n. 140 del 2003, l'articolo 2, e sulla nozione di processi o procedimenti in esso contenuta. Quest'Aula rispose, a mio giudizio correttamente, che il Senato è sì titolare della potestà di emanare leggi interpretative, ma non di arrogarsi il compito di fornire l'interpretazione della norma con atto diverso da quello legislativo. Oggi noi ci accingiamo a commettere quell'errore che allora rifiutammo di commettere.

Più importanti di queste considerazioni sono le riflessioni sul merito della delibera della Giunta, che intendo sottoporre all'Aula raccomandando estrema responsabilità nel valutare le conclusioni proposte dalla Giunta stessa.

È opportuno, anzi necessario, ricordare le premesse di fatto dalle quali muoviamo. Stiamo ragionando su un'intercettazione disposta sull'utenza telefonica non di un parlamentare, ma di un terzo che parlamentare non è; si tratta di un'utenza con la quale il parlamentare è entrato in contatto, vuoi perché da quella chiamato, vuoi perché verso quella chiamante, ma questo non fa differenza.

La seconda premessa di fatto è che, a seguito di quell'intercettazione, emergono contenuti che l'autorità giudiziaria intende utilizzare contro qualcuno. È allora essenziale, colleghi, distinguere con chiarezza qual è la persona contro la quale il contenuto delle intercettazioni vuole essere utilizzato. Se questa persona è il parlamentare, non ci sono dubbi, la legge non ammette incertezze: il magistrato deve chiedere alla Camera di appartenenza l'autorizzazione ad utilizzare quei contenuti. È uno scudo più ampio di quello previsto dall'articolo 68 della Costituzione, che a questo non giunge, ma che non vieta.

Il Parlamento ha ritenuto di allargare la protezione. Questa è la legge e anch'io concordo nell'affermare che deve essere applicata. Non possiamo però sostenere, come stiamo facendo, che invece è stata deliberatamente violata, perché la legge offre un'altra interpretazione, quella che io ritengo l'unica costituzionalmente corretta, cioè che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 valga essenzialmente ed esclusivamente nell'altra prospettiva, quando l'autorità giudiziaria intende utilizzare le intercettazioni nei confronti di un terzo.

Questo è talmente evidente che la stessa relazione della Giunta è costretta a cercare degli *escamotage* a fronte degli inconvenienti che si determinano qualora si adottasse l'altra interpretazione. Basta infatti pensare che se l'autorità giudiziaria ritiene, in ipotesi correttamente (ed ammetterete che qualche volta l'autorità giudiziaria proceda in modo corretto), di utilizzare il contenuto delle intercettazioni nei confronti di un terzo e a ca-

rico di questo intende chiedere una misura cautelare, è inconcepibile che previamente chieda l'autorizzazione ad un ramo del Parlamento.

Questo significherebbe esibire gli elementi di cui l'accusa dispone, mettendo il catturando a conoscenza del fatto che sta per essere catturato. Significherebbe, cioè, vanificare totalmente la misura cautelare.

Non possiamo pretendere questo e neanche scriverlo; non possiamo nemmeno scrivere, signor Presidente, colleghi, che in questo caso il magistrato deve operare una sorta di «taglia e cuci» negli atti processuali sbianchettando qualche nome, omettendo qualche numero telefonico o tralasciando qualche passaggio. Vogliamo scherzare? Vogliamo invitare l'autorità giudiziaria non tanto a dire cosa deve fare, ma a dire che deve fare qualcosa di non consentito dal codice?

L'articolo 291 del codice di procedura penale stabilisce che il pubblico ministero, nel chiedere la misura, presenta al giudice gli atti e gli elementi di cui dispone; ne può forse selezionare qualcuno quando ritiene che il suo interesse a mantenere il segreto istruttorio sia così forte da non esibirlo al rischio di vedersi respingere la domanda. Gli atti che sottopone, però, devono essere integrali e, vivaddio colleghi, vi raccomando di non incoraggiare l'autorità giudiziaria a fare questa operazione di «taglia e cuci» sugli atti processuali: è qualcosa che non possiamo fare e nemmeno pensare.

Vado oltre: ammettiamo che sia valida la tesi suggerita dalla relazione della Giunta. A questo punto, dovremmo ipotizzare una richiesta di autorizzazione al ramo del Parlamento di appartenenza del parlamentare ad utilizzare quegli atti. Dobbiamo essere coerenti. Se instauriamo una procedura di autorizzazione, dobbiamo prevedere la doppia uscita: questa autorizzazione può essere concessa o può essere rifiutata. In quest'ultimo caso, la documentazione è immediatamente distrutta.

Collegli, vi invito a riflettere sulle conseguenze esiziali che conseguirebbero da questa lettura, perché la distruzione di atti giudiziari potrebbe pregiudicare su un versante l'accusa. Vi invito infatti – facendo un caso limite della cui estremità sono consapevole – ad ipotizzare che vi sia un'indagine in cui vi sono gravissimi indizi di terrorismo nei confronti di qualche soggetto: il Parlamento si arbitrerebbe la facoltà di ordinare la distruzione di quegli elementi.

Se non vi piace mettervi dalla parte dell'accusa, che normalmente riscuote meno simpatie, provate a mettervi dalla parte della difesa e provate ad ipotizzare che nel contenuto di quelle intercettazioni vi siano elementi che scagionano un imputato, il quale, in assenza di quelli, potrebbe essere condannato.

Ecco, onorevoli colleghi, i pericoli ai quali andiamo incontro prospettando una soluzione di questo genere. Mi potete obiettare che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 è nato proprio per questa necessità ed io vi rispondo che l'articolo 6 non ha avuto il coraggio e la chiarezza di esplicitare queste scelte.

Quell'articolo ha lasciato nell'ambiguità se l'utilizzo delle intercettazioni previa autorizzazione valga anche nel caso in cui si intenda utiliz-

zarle contro terzi, non ha avuto il coraggio di scegliere ed allora noi, poiché la lettera della legge apre su due interpretazioni, siamo tenuti, per dettato costante della Corte costituzionale, a scegliere quella che non è in contrasto con la Costituzione. Se scegliessimo quella che ho dianzi affacciato, violeremmo sia il valore costituzionale dell'efficacia dell'azione penale, sia il valore costituzionale della difesa in nome di un bene che non ha tutela costituzionale.

Riflettiamo un attimo, colleghi, sul fatto che la riservatezza del parlamentare è qualcosa di diverso e di ulteriore rispetto all'*habeas corpus* di cui parla l'articolo 68.

Non ha copertura costituzionale; la riservatezza del parlamentare per la Costituzione è uguale a quella di altro cittadino e non possiamo farla prevalere sui due beni di cui ho detto. Il parlamentare rimane allora scoperto? Secondo la lettura che affaccio, inevitabilmente sì, quando si proceda contro terzi.

Noi avevamo proposto una soluzione che riaffaccio alla riflessione sensibile e responsabile dell'Aula; nella discussione un po' concitata che intervenne nell'esame della citata legge n. 140, avevamo suggerito che il rimedio non fosse l'inutilizzabilità degli atti e la loro distruzione – rimedio pericoloso sui due fronti che ho già menzionato – bensì la segretezza.

In questo caso, avremmo ottenuto entrambi i risultati: la preservazione di atti che possono domani giovare sia all'accusa sia alla difesa e l'obbligo del segreto in merito al loro contenuto, acciocché non fosse turbata la riservatezza e leso il diritto alla *privacy* del parlamentare. Questa proposta è stata respinta sbrigativamente e ora vediamo le conseguenze che purtroppo si affacciano.

Deploro anch'io che vi sia stata una violazione del riserbo. Qualcuno ha reso note notizie che non era assolutamente necessario rendere note; non sappiamo chi sia, e nei confronti di questo soggetto è giusto adottare provvedimenti disciplinari se è persona ad essi soggetta, ma non è assolutamente corretto che gli effetti ricadano sul processo. Ove sancissimo questo, compiremmo un'invasione di rapporti e, lungi dall'esprimere una leale collaborazione tra poteri dello Stato, eserciteremmo una pesante interferenza su una valutazione – quali atti possano e debbano entrare in un fascicolo per il giudizio – che è esclusiva dell'autorità giudiziaria.

Affido alle valutazioni dell'Assemblea e del signor Presidente, che ne sarà delicatamente destinatario, la ponderazione su quanto detto. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e dei senatori Marino e Sodano Tommaso*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi riconosco nella relazione della Giunta e debbo elogiare la circostanza che, malgrado la concentrazione dei tempi, essa sia stata scritta perspicuamente, con adeguato richiamo di dottrina e di giurisprudenza, che non nuoce mai, onorevoli colleghi.



La previsione della norma in questione ha disciplinato un fatto nuovo, sul quale dobbiamo tornare per trarre conclusioni ponderate in ordine alla vicenda. Nell'ambito dell'articolo 68 della nostra Carta costituzionale, che disciplina i casi della procedibilità nei confronti del parlamentare, la norma in questione ha disciplinato un caso tutt'affatto diverso: non è il caso della procedibilità, bensì quello della utilizzabilità di un determinato mezzo di prova, cioè le intercettazioni telefoniche, che investono come terzo – lo ripeto per l'ennesima volta – il parlamentare.

È una disciplina completamente nuova che nella vicenda al nostro esame trova la prima applicazione: di qui il mio elogio della relazione orale. Pur tuttavia, come legislatori, abbiamo disciplinato in modo chiarissimo la materia.

Scusatemi per il ricorso a un brocardo del latinorum giudiziario, ma *in claris non fit interpretatio*. Se ciò che è chiaro non è suscettibile d'interpretazione, non è più luogo discutere in questa sede le pur serie perplessità costituzionali del senatore Fassone, perché una volta che il Parlamento ha deciso *a priori* di adottare una legge costituzionale, la sottoposizione di una legge alla Corte costituzionale non spetta più al Parlamento ma al giudice che deve applicarla nei singoli casi. Scusate se procedo in modo un po' didattico e parlo a braccio di una questione di estrema delicatezza.

Il tema dunque non è la procedibilità, bensì l'utilizzazione di una prova, che il legislatore ordinario ha risolto attraverso la sanzione dell'inutilizzabilità. Noi non potevamo risolverla certamente con la sanzione della nullità o dell'annullabilità, sanzioni tipicamente processuali, e l'abbiamo quindi risolta con il meccanismo dell'inutilizzabilità.

È chiaro che l'inutilizzabilità è una sanzione all'interno del processo. Cosa c'entra il Parlamento rispetto al processo? Credo che il Parlamento possa rivolgere sollecitazioni all'autorità giudiziaria come quest'ultima rivolge sollecitazioni al Parlamento.

Ho letto con piacere che nella recente sentenza della Cassazione riguardo al senatore a vita Andreotti, il relatore ha sollecitato una rivisitazione del processo di appello sostenendo, giustamente, che intanto si può procedere ad una rivalutazione delle prove in quanto siano intervenute prove nuove, altrimenti lo stato probatorio degli atti non consente diversità di giudizio. Ciò per dire che noi riconosciamo alla magistratura il potere di sollecitazione.

Quindi, l'unico problema è se noi possiamo in questo caso fare una sollecitazione, ovvero possiamo procedere ad un dispositivo di invito così come è stato fatto dalla Giunta. Dopo aver meditato sull'argomento questa mattina presto – una meditazione di poche ore che pertanto affido alla vostra riflessione – ritengo che sia giusto l'invito. Mi riconosco pertanto nelle motivazioni espresse dal senatore Turrone nell'ambito della Giunta.

Ritengo giusti non solo la sollecitazione ma anche e soprattutto l'invito, perché – ripeto – il Parlamento può sollecitare la magistratura su un problema di tipo generale così come la magistratura può farlo con il Parlamento. Tuttavia, in questo caso non ci troviamo di fronte ad un problema di tipo generale bensì di fronte al problema delle prerogative di

un membro del Parlamento, sia pure terzo nel processo, che pertanto investe le prerogative del Parlamento stesso. È abbastanza ovvio, infatti, che le prerogative del Parlamento si incarnano in quelle dei singoli membri dello stesso.

Quindi, il legislatore ha ritenuto di estendere al parlamentare, sia pure in qualità di terzo nell'ambito di un processo, una *privacy* qualificata attraverso la richiesta, per l'utilizzazione processuale delle intercettazioni telefoniche, dell'autorizzazione a procedere.

Sottolineo che l'utilizzazione processuale è un aspetto fondamentale della questione perché se essa non vi fosse, cioè se il pubblico ministero non l'avesse richiesta il giudice per le indagini preliminari non l'avrebbe utilizzata nella misura cautelare, sebbene anche la difesa possa sollecitare l'utilizzazione di questo mezzo di prova.

Pertanto, di fronte ad un'istanza di parte, il giudice deve porsi il problema del modo in cui utilizzare tale mezzo di prova, e deve porsi attraverso quel meccanismo legislativo che, piaccia o non piaccia – a me non piaceva e lo riconfermo – è quello dell'autorizzazione a procedere scelto dal legislatore.

Pertanto, come ho già detto, ritengo corretto l'invito più della sollecitazione perché quest'ultima ha un impatto inferiore rispetto all'invito. L'invito significa che il Parlamento scende in campo per la tutela delle proprie garanzie – che fino a prova contraria non interessano mai il singolo – non in modo corporativo, ma per invitare a rispettarle.

Diversa, drammaticamente diversa, è la prospettiva che mi auguro non dovremo affrontare se l'invito venisse disertato o fosse accolto in modo negativo. Perché qui, sì, ci troveremmo in una straordinaria aporia della legge, in quanto certamente non sarebbe luogo a sostenere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per la decisiva considerazione che non siamo parti nel processo, ma soprattutto non lo è neanche il parlamentare, che è terzo nel processo. Ma non voglio anticipare una discussione che – ripeto – mi auguro di non dover fare.

E allora, l'invito, dando forza alla sollecitazione sempre possibile, mi sembra una forma da adottare, pur rendendomi conto che nell'ipotesi denegata di conflitto sarebbe molto arduo trovare un'adeguata soluzione. Ovverosia, per anticipare quello che penso, questo terzo parlamentare nel processo ha una tutela, ma non so se nel caso di violazione di questa tutela ci siano dei correttivi nel sistema. Comunque, allo stato degli atti, ritengo di condividere e la relazione nella sua parte motiva, e la relazione nella sua parte dispositiva. (*Applausi del senatore Crema*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consolo. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione, ma, devo dire, con una certa perplessità, le argomentazioni da parte di alcuni apparentemente dotte, ma assolutamente non applicabili quando si parla strettamente di diritto.

Il vero problema che sta alla base di questa giusta raccomandazione da parte della Giunta, di cui mi onoro di far parte, è stato posto in evidenza dalla fuga di notizie che vi è stata e che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica – in violazione, sì, di quel diritto alla riservatezza tanto invocato, ma in violazione del precetto costituzionale, e ora vedremo perché – un componente per ciascuno dei rami del Parlamento.

Io non ho chiesto di intervenire sulla proposta di sospensiva, perché in questo caso la discussione di merito e quella sulle questioni sospensive avrebbero avuto un unico tema.

È stato detto che la Giunta presieduta dal senatore Crema avrebbe proceduto sulla base non di atti ufficiali. Mi permetto di ricordare ai colleghi che la Giunta è stata investita dalla seconda carica dello Stato, che ha applicato puntualmente l'articolo 8 e l'articolo 50 del nostro Regolamento e ha chiesto al Presidente della Giunta, sulla base di documentazione ufficiale (cari colleghi, altro che estratti dall'Ansa, che sono solo una minima parte!) intercorsa tra il senatore professor Marcello Pera, che presiede questo ramo del Parlamento, ed il professor Luigi Scotti, presidente del tribunale di Roma.

Sulla base della documentazione ufficiale la Giunta, sulla base della Carta costituzionale, ha ricordato a se stessa che è richiesta espressa autorizzazione per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni in qualsiasi forma. E vi prego di ricordare questo punto: in qualsiasi forma!

La cosiddetta legge Boato (che non vedo perché venga chiamata con altri nomi, dato che quella che riguarda il caso di specie è proprio la legge Boato, cioè la legge n. 140 del 2003) prevede agli articoli 4 e 6 i due unici casi possibili di intercettazioni.

All'articolo 4 prevede che, qualora l'autorità giudiziaria voglia sottoporre un membro del Parlamento ad intercettazione, deve chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza; all'articolo 6 prevede (ecco perché mi sono permesso di ricordare la dizione: «in qualsiasi forma») che ci possa essere – come c'è stato – il caso non di un componente del Parlamento sottoposto a intercettazione, ma di un'intercettazione effettuata a carico di un soggetto che non sia componente del Parlamento, il quale colloqui con un indagato o un inquisito. Ed è il caso di cui ci stiamo occupando.

Ricordo a chi di voi avesse poca memoria, cari colleghi, che la cosiddetta legge Boato, la n. 140 del 2003, è stata approvata dai due rami del Parlamento proprio in seguito ad un caso analogo accaduto, e registro con grande soddisfazione che la Giunta, presieduta autorevolmente dal senatore Crema, ha riscontrato un vasto consenso, che include lo stesso Presidente, il quale non fa parte certo della maggioranza, ma fa parte della maggioranza del buon senso, alla quale hanno aderito i Gruppi, per esempio, dei Verdi ed altri, e non è un caso.

Questo è un evento inusuale (non oso definirlo storico perché loderei la mia persona); è inusuale che il senatore Zancan e il sottoscritto la pensino nello stesso, identico modo. La legge è chiara e, quando il senatore Zancan, ricordando un brocardo, ci dice che *in claris non fit interpretatio*,

io dico «a lingua chiara non fare oscura glossa», richiamando Dante, perché la citata legge n. 140 all'articolo 6 prevede espressamente questo caso e lì contempla due ipotesi, illustre senatore Fassone.

Se l'atto, su istanza di parte, dev'essere processualmente usato, in questo caso, quindi allorché ci si imbatta in un'intercettazione fuori dal caso dell'articolo 4, entro dieci giorni il magistrato chiede l'autorizzazione alla Camera di appartenenza; e poi – e mi avvio a concludere – lo stesso articolo 6, al comma 6, ci dice anche che «tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento». Ecco perché la portata della norma è chiarissima.

Si evidenziano (e su questo sono d'accordo) delle difficoltà da parte di alcuni (il senatore Fassone le ha evidenziate); le difficoltà di indagine possono aumentare, siamo d'accordo; ma il precetto costituzionale non può essere disapplicato perché l'indagine diventa più difficile; il precetto costituzionale deve, essendo di rango primario, avere la prevalenza su qualsiasi altra norma invocata in quest'Aula.

Quindi, il problema esiste ed è un problema, ripeto (questo serve al Gruppo di Alleanza Nazionale), che è stato reso più drammatico non dai magistrati o dai parlamentari, ma dalla fuga di notizie, una fuga della quale non sappiamo chi sia il responsabile. Ma non può questo ramo del Parlamento – e così ritengo anche l'altro ramo – a causa della fuga di notizie retrocedere su posizioni che comporterebbero, se diverse da quella votata a stragrande maggioranza dalla Giunta, un'abdicazione al preciso rispetto di quei precetti costituzionali non a caso poi fatti propri da una legge, la n. 140 del 2003, che è sì una legge applicativa, ma che non può derogare a quel precetto costituzionale che è chiamata ad applicare.

Ecco perché il Gruppo Alleanza Nazionale rivendica, con orgoglio e cognita causa, il voto favorevole dato insieme ai colleghi dei Verdi, dei Socialisti Italiani, di Forza Italia e della Lega in sede di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maritati. Ne ha facoltà.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo affrontando un tema straordinariamente delicato anche se non particolarmente complesso dal punto di vista giuridico.

Ho letto con attenzione la relazione del presidente Crema: è una lettura molto raffinata e condivisibile dell'interpretazione della norma. Con grande pacatezza vorrei ricordare, però, ai colleghi di cosa stiamo parlando, senza entrare nel merito.

Abbiamo discusso a lungo – poi farò un'osservazione di carattere politico su questa vicenda normativa – su questa legge e abbiamo trovato una soluzione pessima; il Parlamento ha votato una legge pessima (poi vedremo perché). Però, intanto, questa è la legge e la norma che dobbiamo vedere applicata afferma che, nel caso di necessità di intercettazioni riguardanti il parlamentare indagato sarà necessaria, *ex* articolo 68, l'autorizzazione.

Il problema delicato si pone in relazione ai procedimenti riguardanti terzi nei quali il parlamentare non è indagato. L'articolo 6 su questo mi sembra talmente errato nella sua evidenza, che non intendo darne una lettura diversa ma solo denunciarne l'erroneità. La legge, però, è questa.

L'articolo 6 contempla due ipotesi, disponendo al primo comma che, nel caso di procedimenti riguardanti terzi – ed è il nostro caso – il giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga irrilevanti le intercettazioni, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale, e nel secondo comma – leggo testualmente – che: «Qualora (...) ritenga necessario utilizzare le intercettazioni (...), il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene (...)».

Capisco la lettura assai sottile che il collega Fassone ha dato di questa norma, dicendo che siccome è possibile una interpretazione diversa qualora ci sia una diversificazione nell'interpretazione della norma bisogna accedere a quella costituzionalmente più prossima, più vicina, più propria. Tuttavia, non riesco ad andare oltre l'evidenza solare, la lettura senza alcuna possibilità di dubbio della norma.

Voglio dire – e spero, cari colleghi, che mi ascoltiate e riflettiate – che la norma è sbagliata in questa misura, non perché, soprattutto voi parlamentari della maggioranza, siete stati distratti: voi siete sempre distratti quando siete presi da altri problemi relativi ad altre persone.

Quando discutemmo il cosiddetto provvedimento Boato tutto l'interesse dell'opinione pubblica (lo capisco) e dell'Aula (non lo capisco) fu riservato al problema riguardante l'immunità. In Commissione, dove non avevamo questo problema perché – come ricorderete – l'emendamento fu presentato in Aula, discutemmo a lungo di questo.

Voglio ricordare che allora c'era un disegno di legge firmato da me e dal collega Villone e vi erano emendamenti che non furono rigettati; anzi, il relatore, senatore Boschetto, disse che erano meritevoli di grande attenzione e che probabilmente sarebbero stati anche accolti, per la ragionevolezza delle soluzioni che proponevamo, se in quel momento non si fosse dovuto assolutamente andare in Aula per le ragioni che tutti sapevamo.

Ancora una volta, le ragioni politiche prevaricavano quelle di correttezza giuridica e così abbiamo prodotto una legge sbagliata. Non c'è dubbio che questa legge sia errata, per il semplice fatto che noi sanzioniamo con una nullità, cioè con la resa di totale inefficacia, un atto che potrebbe essere decisivo ai fini dell'accertamento della verità, anche dell'innocenza degli imputati. Infatti, se in quella telefonata vi fossero non solo prove di accusa, ma anche di innocenza e il GIP non facesse in tempo, nei dieci

giorni previsti, a chiedere l'autorizzazione alla Camera, quell'atto sarebbe nullo.

Vorrei prospettarvi l'ipotesi che in una telefonata molto angosciata un noto criminale possa comunicare al parlamentare la possibilità di procedere, in tempi brevi, ad un'azione criminale o confessare momenti di partecipazione ad un atto nel quale l'imputato è un altro personaggio. In questo caso, qualora quell'intercettazione non pervenga alla Camera di appartenenza del parlamentare, peraltro non imputato (quindi stiamo parlando di intercettazioni riguardanti terzi), quell'atto sarà distrutto e un innocente potrebbe essere condannato.

Siamo di fronte ad una legge perversa che occorre modificare. Vorrei sollecitare la Presidenza e ricordare che il relatore del disegno di legge da noi presentato, dicendo che quel testo era assolutamente condivisibile da tutti, chiese che fosse posto subito all'ordine del giorno ed immediatamente discusso, come lo stesso senatore Crema ha più volte sollecitato. Discutiamo allora quel disegno di legge, perché elimineremmo una distorsione.

Detto questo, però, la legge che abbiamo oggi davanti a noi è questa e non può avere altro tipo di lettura: la lettura che ne ha dato il presidente Crema è corretta.

Sono d'accordo con la relazione del presidente Crema, ma ho qualche riserva e perplessità sulle conclusioni alle quali egli perviene; la mia conclusione è la seguente: credo che l'Aula possa discutere a lungo di questi problemi, valutarli e prendere una posizione, esprimere un suo giudizio, ma non credo si possa andare oltre.

Vedo con qualche perplessità e preoccupazione la proposizione terminale della relazione, nella quale l'Assemblea, data lettura corretta – come lo è – della norma, invita gli uffici giudiziari a provvedere immediatamente ad avanzare formale richiesta. Sembra un atto del difensore, di una parte processuale, e noi non siamo né l'uno, né l'altra. Noi possiamo fare altro: possiamo dare una lettura della norma.

Vi è stata una richiesta del Presidente che ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, primo periodo, del Regolamento, la questione implicata nella vicenda di cui alla corrispondenza da lui intrattenuta nell'ultima settimana con i massimi vertici dell'ufficio giudiziario romano affinché la Giunta la esaminasse e ne riferisse in Aula.

Questo è il mandato conferito alla Giunta; essa ha discusso, ha effettuato valutazioni e ne è risultata un'ottima relazione del presidente Crema. Credo che qui debba terminare la nostra attività. L'Assemblea ha ascoltato e, se volete, voterà questo atto. Dopodiché lei, Presidente, ne potrà fare l'uso che riterrà opportuno; potrà inviarlo lei all'autorità giudiziaria, dato che vi è stata questa interlocuzione con il presidente del tribunale di Roma.

Comunque, non ritengo assolutamente proponibile il dispositivo finale; se esso dovesse rimanere com'è e non fosse emendabile, pur condidendo l'intera relazione non potrò esprimere un voto favorevole.

Ritengo che il punto dove si afferma che l'Assemblea dovrà invitare gli uffici giudiziari a provvedere confligga con il principio della separazione dei poteri. Non possiamo invitare l'autorità giudiziaria a fare alcunché. L'autorità giudiziaria può invitare il Parlamento a modificare una legge, così come può fare qualsiasi cittadino, credo che sia legittimo; che tuttavia il Parlamento possa invitare un giudice a compiere un atto giudiziario perché altrimenti potrebbe in qualche modo renderne nullo un altro è una preoccupazione che noi possiamo esternare, ma che non possiamo materializzare.

Vorrei comunque affermare, in difesa del collega Crema, che egli ha posto il problema nel periodo precedente in modo assai corretto, quando avverte il giudice che, «non ponendosi il problema di come applicare una legge dello Stato e semplicemente ignorandola, l'ufficio giudiziario si assoggetta al grave rischio di caducare l'efficacia dell'intero procedimento cautelare attivato».

In sostanza, si dice al giudice: attento, se non ti poni questo problema e non compi quello che prevede la legge, puoi rendere nullo il provvedimento di cui stiamo parlando, cioè l'atto con il quale è stato disposto il provvedimento cautelare nei confronti delle persone che noi conosciamo, in sostanza i due finanziari. Il presidente Crema, allora, non fa altro che dire ai giudici: attenti, se non vi ponete questo problema e non lo risolvete il rischio è questo. Quindi, la sua osservazione è a tutela della correttezza del sistema e dell'ordinamento.

Al di là della lettura corretta che il presidente Crema dà della legge, credo che essa sia profondamente sbagliata per un vizio di fondo. Voglio concludere con una notazione di carattere politico. Oggi da più fonti, signor Presidente, anche da quelle maggiormente autorevoli, siamo stati invitati ad avere un atteggiamento di collaborazione, di cooperazione, comunque un atteggiamento più disteso nella discussione di fatti che sono a garanzia del cittadino perché riguardano la giustizia.

Voglio allora, ancora una volta, rinnovare questa totale disponibilità, perché non si tratta di un problema di parti politiche, ma di un problema di interesse dello Stato, dei cittadini, della democrazia. Nel momento in cui, però, noi offriamo questa collaborazione, offriamo gli strumenti normativi per risolvere correttamente un problema, ci viene risposto: va bene, ma non è il momento; poi si producono gli effetti che conosciamo.

Ecco perché debbo dichiarare che nutro grande perplessità, grande diffidenza, nei confronti di tali offerte di cooperazione. Su questo aspetto potremo discutere in altro momento; il problema è che questa disponibilità deve essere sempre e comunque attivata, in ogni atto, altrimenti il risultato è che di questa norma oggi siamo costretti a dire che va applicata pur sapendo che si tratta di una norma assolutamente perversa e ingiusta.

Concludo dichiarando che qualora non fosse modificato l'ultimo capoverso, ove si invitano gli uffici giudiziari a provvedere, norma di dubbia correttezza costituzionale e istituzionale, sarò costretto a votare contro o comunque ad astenermi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bobbio Luigi. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento è stato affrontato da più angoli visuali e credo che finalmente ci si dia l'occasione per poter discutere in maniera pacata di un problema che riguarda tanto la struttura della norma quanto l'applicazione, o forse sarebbe meglio dire la disapplicazione, che della stessa è stata fatta nella vicenda attualmente all'esame dell'Aula.

Su un solo punto mi sento di poter forse condividere alcuni degli interventi che mi hanno preceduto circa la validità o meno della norma, in particolare quello del senatore Calvi; punto sul quale mi soffermerò da qui a poco. L'articolo 6 forse poteva essere meglio scritto dal punto di vista sostanziale, della stesura; quello che è attualmente il secondo comma avrebbe dovuto essere il primo e viceversa nell'ottica di una migliore scansione e sequenza logica e giuridica delle previsioni normative.

Va detto però che la norma – che purtroppo, ripeto, è stata disapplicata – si occupa in maniera ampia ed analitica del tema delle intercettazioni di conversazioni (siano esse telefoniche, ambientali o relative ad utenze di un tipo piuttosto che di un altro) che si effettuino nell'ambito di un procedimento penale fra soggetti sottoposti ad indagini e che in qualche maniera possano riguardare il parlamentare, o perché se ne parli o perché alla conversazione registrata dall'utenza intercettata prenda parte il parlamentare che non sia indagato o indagabile nella vicenda in questione.

È inutile ripercorrere la lettera dell'articolo 6; la sua struttura è molto chiara sull'argomento. Il comma 2 richiama il concetto di valutazione da parte del GIP della necessaria utilizzazione della conversazione cui prenda parte o che comunque riguardi il terzo, che nella fattispecie si trova ad essere un parlamentare.

In questo caso la norma stessa detta un regime per arrivare all'utilizzazione della conversazione (per arrivare cioè a riempire di contenuto concreto la ritenuta necessità di utilizzare quella conversazione) che ha una sua nitida letteralità e che nella fattispecie non sembra avere trovato alcuna forma di applicazione.

È stato obiettato che, in questo modo, se la norma fosse stata applicata avrebbe indotto il GIP a depositare gli atti, seppure limitatamente ad alcune parti di quelle specifiche conversazioni; ciò avrebbe determinato una sostanziale messa in pericolo della segretezza dell'indagine in relazione alla necessità, non paventata ma già dedotta in quanto si era in fase di richiesta da parte del GIP, di emettere un provvedimento restrittivo.

L'osservazione nella sua ovvietà – se mi permettete – non può, a mio avviso, servire in alcun modo a risolvere il problema in senso favorevole alla condotta processuale e procedimentale serbata, nella fattispecie, dal giudice per le indagini preliminari. Infatti, la paventata evenienza, e quindi



il timore processuale e procedimentale di procedere al deposito degli atti, non poteva costituire la ragione per fare finta di niente.

Questo, in sostanza, sembra essere accaduto; sembra cioè che il giudice per le indagini preliminari abbia fatto finta di niente, abbia quindi valutato la presenza di un'intercettazione che coinvolgeva il senatore a vita Colombo, abbia ritenuto la stessa utilizzabile, abbia letto la norma di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 e abbia deciso di non applicare in alcun modo la procedura.

Quindi, non ha emesso – almeno questo risulta – l'ordinanza separata con la quale, all'esito del deposito che nemmeno è stato effettuato, riteneva la necessità di utilizzare quella conversazione e non ha avanzato nei dieci giorni successivi a quella specifica ordinanza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare.

Il GIP quindi ha proceduto su richiesta del pubblico ministero che – si badi bene – ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 140 già integra quell'istanza di parte di cui parla la norma nel dettare il procedimento, in quanto l'istanza di parte è contenuta nella richiesta di misura cautelare nel momento in cui essa contiene anche l'indicazione della necessità di utilizzare quella intercettazione di cui oggi ci occupiamo in teoria e di cui si occupava in teoria anche la norma.

Pertanto, l'istanza è stata avanzata e la valutazione circa la necessità di utilizzare l'intercettazione è stata espressa intimamente ed interiormente dal GIP, ma non è stata esteriorizzata e si è proceduto ad una utilizzazione al di fuori delle modalità previste dalla norma.

Questo è un approccio, me lo permetta il collega Fassone e gli altri colleghi che si sono schierati per una lettura diversa, squisitamente tecnico, un approccio letterale. Potremmo eventualmente discutere, come faceva anche il senatore Calvi, della validità di questo testo normativo che può creare evenienze come quella nella quale ci siamo venuti a trovare oggi.

Dove risiederebbe la mancanza di validità di questo testo normativo? Nel fatto di ignorare che vi possono essere esigenze particolari, come quelle al fondo della richiesta di misura cautelare, che porterebbero a tentare di evitare la ostensione, la pubblicizzazione degli atti per garantire la realizzazione dell'esigenza finale. Ancora una volta siamo di fronte a bilanciamenti di interessi: da una parte l'interesse e l'esigenza processuale e procedimentale di consentire ad una misura cautelare *in itinere*, se emessa, di realizzare le sue finalità e i suoi scopi; dall'altra l'esigenza finale di accertamento della verità, che è quella che dovrebbe dominare su tutto, misura cautelare compresa, e l'esigenza di tutela del ruolo, della funzione, della dignità e della *privacy* del parlamentare voluta da norma di rango costituzionale.

Se valutiamo questi parametri teorico-normativi di riferimento non possiamo non renderci conto, scendendo nel concreto, che da una parte il GIP condanna se stesso e con lui il pubblico ministero in questa vicenda nella misura in cui ha voluto far intendere che fosse necessario utilizzare (concretamente facendolo), un'intercettazione che vedeva fra mille, nel

ruolo di semplice acquirente non punibile in quanto compratore, un soggetto dotato di una peculiare qualità personale istituzionale, l'essere senatore, ritenendo che fosse utilizzabile fra tante telefonate che comprovavano l'acquisto di stupefacenti una telefonata, ancora una volta fra tante, concernente tale ipotesi. Resta un po' difficile nel merito voler presumere che si versasse proprio in un caso del genere.

Perché allora ritenere utilizzabili e quindi di necessaria utilizzazione queste telefonate, aventi questo semplice contenuto? Non vorremmo pensare che il GIP possa aver ritenuto che la qualità specifica dell'acquirente, la persona, rendesse più «bella» l'indagine sotto il profilo tecnico-giuridico. Non credo, probabilmente altre sono state le valutazioni.

Per quanto riguarda la dedotta cattiva qualità della legge, come illustrato dal collega Calvi, vorrei sottolineare che in realtà il procedimento disegnato all'articolo 6 della legge n. 140, in particolare al comma 2, non mi sembra possa danneggiare l'accertamento della verità.

Certo non soddisfa *in toto* le esigenze connesse all'emissione o all'adozione di misure cautelari; tuttavia, visto che il procedimento penale può iniziare, all'esito delle indagini, con la misura cautelare ma non è detto che debba essere così (e che comunque il procedimento penale trasformandosi in processo tende poi all'esigenza fondamentale dell'accertamento della verità a prescindere dalla misura cautelare), non vorrei trovarmi costretto a rilevare oggi in quest'Aula che in realtà si ritiene non valido e imperfetto questo testo normativo solo perché esso va contro quella che in alcuni casi è una vera e propria ossessione per la misura cautelare, propria di molti uffici inquirenti e di alcuni giudici per le indagini preliminari.

Vorrei fare un'ultima osservazione perché mi piace dare ad ogni aspetto della questione la giusta dimensione. Diversamente da quanto affermato dal senatore Calvi, credo non sia assolutamente accettabile che l'invito a modificare una legge venga da un magistrato; allo stesso modo ritengo che il Parlamento non possa invitare un magistrato, nell'esercizio delle sue funzioni, a tenere questa o quella condotta processuale. Altri possono essere i rimedi endoprocedimentali ad una palese violazione di una norma che avrebbe dovuto essere osservata. (*Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Carrara e Cirami*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ziccone. Ne ha facoltà.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, atteso il tenore del dibattito complessivo, illustrerò brevemente il pensiero di Forza Italia, dichiarando fin d'ora che è nostro intento approvare le conclusioni indicate nella relazione del presidente Crema. Si può giungere a questo risultato, che considero importante per il Senato, grazie ad un dibattito che ha fornito alcuni chiarimenti, sgombrando il terreno da preoccupazioni gravi affacciate in qualche intervento.

Il Senato, come affermato nella relazione, non intende in alcun modo creare la minima confusione o sovrapposizione rispetto alla separazione

dei poteri; ritiene sia compito della magistratura e dei giudici interpretare la legge e non pretende di dare suggerimenti o di contrapporsi istituzionalmente al vero compito della magistratura che è quello di interpretare le leggi.

Qui si tratta di questione completamente diversa: il Senato interviene, come affermato nella relazione e nell'ordine del giorno che sottoporremo all'approvazione dell'Assemblea, con un atto di leale collaborazione istituzionale tra i poteri dello Stato, collaborazione alla quale ci ha invitato autorevolmente e ripetutamente il presidente della Repubblica Ciampi.

Qualcuno ha affermato che questo è il primo inconveniente di una legge approvata dalla maggioranza, rispetto alla quale l'opposizione aveva sollevato alcuni problemi e sottolineato alcune difficoltà; rammento perfettamente quella discussione. Nel suo pregevole intervento il senatore Calvi ha ricordato anche come il relatore, il collega Boschetto, ed io esprimemmo apprezzamento per le preoccupazioni avanzate in quella sede. Alla fine si è formato un pensiero e si è proceduto alla votazione, a seguito della quale alcune locuzioni sono diventate leggi dello Stato.

Noi abbiamo il dovere di obbedire alla legge dello Stato, di eseguirla. Anche se dopo gli interventi dei senatori Calvi e Zancan non ve ne è necessità, ripeto che il Senato sta facendo il suo dovere. Siamo chiamati da una legge dello Stato a partecipare a valutazioni che devono essere sottoposte al ramo del Parlamento di volta in volta interessato.

Proprio nell'adempimento di questo dovere, in un rapporto di leale collaborazione tra le istituzioni, ci rivolgiamo alla giurisdizione competente per esprimere il nostro parere, così come richiesto dalla legge, e lo facciamo rispettando il termine di dieci giorni che la legge fissa, al potere giudiziario e alla Camera competente, per pronunciarsi.

Questo è quello che stiamo facendo. Naturalmente, poiché nella corrispondenza intervenuta tra il Presidente del Senato e il presidente del tribunale c'è, da parte di quest'ultimo, l'accento ad alcune argomentazioni di tipo giuridico, sempre in un rapporto di collaborazione leale anche noi affermiamo qual è il nostro punto di vista sul piano giuridico; e questo senza alcuna pretesa di sovrapposizione o di contrasto.

Sappiamo bene – l'abbiamo ricordato in altre occasioni e continueremo a ricordarlo sempre – che in uno Stato di diritto, in cui è tra l'altro prevista la Corte costituzionale, non è certo il Parlamento che ha il compito di imporre le interpretazioni. Questo compito spetta alla magistratura e, in seconda istanza, alla Corte costituzionale alla quale ci si rivolge attraverso il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.

Qui non c'è nulla di tutto ciò. Noi vogliamo collaborare con l'autorità giudiziaria e chiediamo di applicare una norma di legge approvata da questo ramo del Parlamento. Il fatto poi che vi siano diversi inconvenienti per cui qualcuno oggi ha definito la legge n. 140 del 2003 pessima o sbagliata è tutto un altro discorso. Certamente nessuno impedisce al Parlamento italiano di rivedere le sue leggi quando le ritiene inopportune o sbagliate. Quello che è certo è che lo Stato italiano, l'equilibrio istituzionale e la separazione dei poteri non consentono ad altri che non al Parlamento di

abrogare le leggi. Questo è un discorso semplice. Non si vuole alcuno scontro.

Sono molto rasserenato dall'esistenza di un'ampia convergenza emersa sul punto negli interventi che mi hanno preceduto e mi auguro che a larga maggioranza, o addirittura all'unanimità, il Senato possa approvare un documento che intende ribadire il fatto che ci troviamo nell'ambito di rapporti di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, come il presidente Ciampi più volte ha indicato. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Meduri. Ne ha facoltà.

MEDURI (*AN*). Signor Presidente, intervengo in dissenso dal Gruppo ove il mio Gruppo ritenesse esaustivo l'intervento del collega Consolo.

Non sono avvocato, né magistrato, né giurista e quindi non intendo impantanarmi in una discussione tecnica nella quale probabilmente rischierei di dire molte sciocchezze. Mi riconosco pienamente nell'intervento del senatore Fassone, e lo ringrazio per la chiarezza con cui ha esposto il suo pensiero. Dissento solo nel fioretto da lui utilizzato nel chiamare fragilità un vizio, come se si potesse affermare che un pedofilo è un fragile. Il pedofilo è un delinquente e il vizioso è un vizioso e non un fragile.

Tuttavia, signor Presidente, credo che se votassimo il periodo finale contenuto nella relazione della Giunta – in cui si dice che è «in ispirito di leale collaborazione tra poteri dello Stato che la Giunta propone all'Assemblea di invitare gli uffici giudiziari competenti di Roma a provvedere immediatamente, e comunque entro i dieci giorni di legge, ad avanzare formale richiesta di autorizzazione al Senato all'utilizzazione dei contenuti delle intercettazioni su utenze di terzi nelle quali siano incluse conversazioni con componenti di quest'Assemblea» – dovremmo chiedere al magistrato l'immediata scarcerazione dei due agenti della Guardia di finanza incarcerati in virtù di tali intercettazioni e che, nella fattispecie, avrebbero un destino totalmente diverso dagli altri imputati, anch'essi detenuti per le stesse intercettazioni in virtù di un reato simile. Quindi, mi sembrerebbe discriminante nei confronti di altri impantanati in questa vicenda.

Ma la verità, signor Presidente – e mi avvio alla conclusione –, è che tutti siamo impacciati di fronte a questa storia, perché abbiamo non uno, ma ben due esponenti del Parlamento, uno appartenente ad una Camera ed uno all'altra, uno dell'opposizione, uno della maggioranza, e che addirittura fa parte del Governo, che sono impantanati in una vicenda nella quale tutto è poco edificante.

E non è vero, collega Fassone – mi permetto solo in questo senso di dissentire –, che tutto ciò non fa male a nessuno, perché due rappresentanti di questo Parlamento indicano ai giovani, ad esempio, ai cittadini comuni, che è possibile parlare con delinquenti, è possibile contattare spacciatori, è possibile contattare persone che nuocciono alla società e che vi è qualche legge che protegge qualcuno a scapito di altri.

La verità è che, signor Presidente, noi dovremmo fare a meno di avvalerci di questa norma, quando ci riguarda. A me credo non riguarderà, e in questo senso autorizzo fin d'ora qualunque magistrato ad utilizzare qualsivoglia intercettazione possa in qualche modo riguardarmi. La verità è che in questo momento siamo impacciati perché tale norma non interviene a tutelare uno di noi che, per caso, si sia trovato coinvolto in questa vicenda, ma uno di noi che, non per caso, è reo confesso. E allora mi pare che continuare su questo discorso sia un po' come voler scoprire l'acqua calda; l'acqua calda c'è già.

Per questi motivi, signor Presidente, voterò contro la relazione della Giunta. (*Applausi dal Gruppo LP*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Colleghi, do lettura dell'ordine del giorno G1, presentato dai senatori D'Onofrio, Ziccone, Ripamonti, Pirovano e Consolo, pervenuto alla Presidenza, che approva la relazione della Giunta:

«Il Senato, preso atto della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ascoltato il dibattito, in spirito di leale collaborazione tra poteri dello Stato, approva la relazione medesima e passa all'ordine del giorno».

Passiamo alla votazione.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Vorrei fare una precisazione. Siccome questo ordine del giorno approva la relazione della Giunta, e gli interventi che si sono svolti finora erano a favore o contro la relazione della Giunta, o parti di essa, io li considero anche come dichiarazioni di voto. Se invece si intende fare un ulteriore giro di interventi, chiederei allora di concentrare l'insieme delle dichiarazioni di voto in cinque minuti, perché altrimenti svolgeremmo un secondo dibattito.

Ha facoltà di parlare il senatore Brutti.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Innanzitutto, signor Presidente, le comunico che il collega Calvi intende apporre la sua firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. L'ordine del giorno è quindi integrato anche con la firma del senatore Calvi.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Intendo, signor Presidente, cari colleghi, dichiarare il voto favorevole a questo ordine del giorno che, anche tenendo conto delle motivazioni limpidamente espresse dal collega Ziccone, non può che avere da parte nostra un consenso.

Il consenso (come si è inteso da alcuni degli interventi che sono stati svolti) riguarda l'insieme della relazione del presidente Crema. Tuttavia,

proprio perché condividiamo quest'ordine del giorno e lo votiamo, è evidente che noi non possiamo esprimere lo stesso consenso e la stessa approvazione sull'ultimo capoverso della relazione, nel quale si indica una proposta da parte della Giunta all'Assemblea che non è stata recepita, ribadita dall'ordine del giorno stesso. Mi pare che, con la presentazione dell'ordine del giorno e con la nostra approvazione, cada anche sostanzialmente l'ultimo capoverso della relazione.

Volevo precisare questo perché fosse limpido e coerente il nostro pensiero, ribadendo che noi siamo d'accordo con l'ordine del giorno e crediamo che quella indicata sia la soluzione più corretta, anche in nome di questa leale collaborazione alla quale i nostri comportamenti devono ispirarsi su problemi di questo genere, che chiamano in causa il rapporto diretto tra Parlamento e autorità giudiziaria.

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, credo che vi sia un'incredibile confusione: l'ordine del giorno G1, che io ho sottoscritto, dice che, ascoltata la relazione del presidente Crema e le sue proposte, la approva. Non riesco a capire in che modo si possa ritenere che noi non facciamo nostra la proposta della Giunta illustrata dal presidente Crema.

Chiedo la cortesia di rileggere l'ordine del giorno per evitare che lo votino quelli che – come nel caso del collega Massimo Brutti – credono esattamente l'opposto di quello che abbiamo scritto noi. Ripeto: chiedo la cortesia che venga riletto l'ordine del giorno per evitare questo equivoco. Poi farei una dichiarazione di voto a favore dell'ordine del giorno medesimo, una volta chiaritone il significato. (*Commenti del senatore Morando*).

CREMA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiarire una questione ai colleghi.

La mia relazione è un atto e, come tale, non può essere modificato perché corrisponde a quanto la Giunta a maggioranza ha approvato.

Anche se non sono giovane, e pur non essendo parlamentare di lungo corso, ho tuttavia lunga frequentazione di assemblee elettive; ricordo che è tradizione parlamentare, nel momento in cui si concorda su gran parte di un documento, motivarlo nella dichiarazione di voto. È quindi perfettamente legittimo, a mio modesto avviso, che il senatore Massimo Brutti,

a nome del proprio Gruppo, abbia indicato i limiti dell'approvazione di quell'ordine del giorno senza inficiare né il lavoro politico istruttorio, il che non gli è e non gli sarebbe concesso, né una libera esplicazione di volontà politica alla luce del dibattito dell'Aula, che è sovrana.

Credo quindi sommessamente di poter ritenere che quanto dichiarato dal senatore Massimo Brutti sia non solo compatibile (è talmente ovvio), ma anche politicamente rilevante.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'ordine del giorno per la verità è molto chiaro: esso ci chiede di approvare la relazione approvata a maggioranza ieri dalla Giunta, le conclusioni quindi discendono chiaramente dalla relazione.

Pertanto, pensare che si possa approvare l'intero testo facendo finta di non approvare o che non esista quella parte specifica che impegna l'Aula e porta all'esterno, con un invito perentorio, la valutazione dell'Aula stessa, è un ragionamento che personalmente non mi sento di condividere. Si arriva infatti ad un punto in cui risulta difficile, per le varie sfumature che si possono dare e le diverse valutazioni che si possono esprimere rispetto a ciò che è stato detto sul documento e su quant'altro, impegnare complessivamente tutti.

Dico questo anche perché l'ultimo periodo della relazione contiene l'invito specifico alla magistratura di adoperarsi per chiedere l'autorizzazione; e per la verità mi sembra un invito troppo categorico – continuo a sostenerlo – visto che non conosciamo i fatti. Noi adottiamo una decisione senza conoscere il limite di fatto, non le valutazioni giuridiche, le sfumature rispetto al fatto, che possono essere assolutamente diverse e tutte legittime se corroborate da un ragionamento accettabile.

Noi – ripeto – non conosciamo il fatto, non sappiamo se c'è l'ordinanza del GIP che utilizza l'intercettazione disposta a carico del terzo nella quale sia stato coinvolto il parlamentare. Lo stesso presidente Crema ha ribadito nella sua relazione che dalla risposta del presidente Scotti alla lettera del Presidente del Senato, sembrerebbe di dover evincere che il GIP non l'ha utilizzata e che l'ha utilizzata il PM.

Quando ammettiamo che non abbiamo la conoscenza specifica del fatto, com'è scritto a pagina 11 della relazione, e da questo ricaviamo un *input* per un'indicazione tassativa (sono d'accordo con il collega D'Onofrio quando ricorda che il documento è quello e o lo si approva o non lo si approva), allora appare difficile superare una serie di valutazioni che probabilmente sono non condivisibili, ma che dal mio punto di vista sono fondate. Anche perché, pur se volessi accedere all'ipotesi del collega

Brutti di estrapolare solamente l'ultimo inciso della relazione del senatore Crema, resterebbe comunque il penultimo periodo, che è ancora più dirompente.

Infatti, pur essendo la relazione fondata su una serie di condizionali e di interpretazioni estensive (che – ricordiamolo sempre – partono da un'agenzia ANSA che non è attendibile e affidabile di per sé), quindi su una costruzione di ipotetiche che non hanno un punto di partenza affidabile, alla fine si fa una affermazione categorica: «Quello che è certo, invece, è che, non ponendosi il problema di come applicare una legge dello Stato e semplicemente ignorandola, l'ufficio giudiziario si assoggetta al grave rischio di caducare l'efficacia dell'intero procedimento cautelare attivato».

Noi, partendo da ipotesi che nascono da un documento che non è attendibile, arriviamo a dire in questa relazione che l'ufficio giudiziario... (*Commenti dai Gruppi AN, UDC e FI. Richiami del Presidente*). Collegli, l'enfasi nasce dal fatto che probabilmente leggo delle cose diverse da quelle che leggete voi e ne do un'interpretazione diversa.

Qui, dicevo, c'è un'affermazione tassativa, che precede l'invito, in base alla quale è certo che c'è un ufficio giudiziario che ha disapplicato la norma – ma questo non lo sappiamo perché non abbiamo le premesse concrete dalle quali ricavare tale convincimento – e che addirittura si assume quell'ufficio, disattendendo la norma, la responsabilità di caducare le misure cautelari.

Continuo a dire che questa relazione non la posso assolutamente sottoscrivere. (*Applausi dei senatori Petrini e Falomi*).

MARITATI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, ho già esposto le ragioni per cui, insieme al collega Manzione, ritenevo e ritengo che il Senato non si dovesse esprimere su questa vicenda perché non c'è un caso del quale siamo stati investiti.

Nonostante lo sforzo fatto dal senatore Crema di tenere insieme le varie parti e i vari schieramenti, un tentativo encomiabile, non riesco a comprendere – e perciò parlo in dissenso rispetto alla posizione espressa dal Gruppo dei DS cui appartengo – come sia conciliabile la sottoscrizione di un ordine del giorno che contiene e si rifà alla relazione del senatore Crema nella sua integrità, facendo poi una dichiarazione di dissenso rispetto alla conclusione che neutralizza il senso della relazione: quest'ultima non ha senso se non conclude così come il presidente Crema ha concluso.

Si utilizza un indirizzo, si fa una dichiarazione: il Senato oggi impartisce una direttiva all'organo giudiziario. Noi non stiamo, collegli, disquisendo intorno all'innocenza, alla responsabilità, o alla difesa di uno di noi,



stiamo parlando delle istituzioni: oggi il Senato impartisce una direttiva ad un organo giudiziario. Non vogliamo riflettere sulle conseguenze del nostro intervento?

Questo è il senso del discorso. Non possiamo immergerci nell'interpretazione di una norma che è legge dello Stato e, sono d'accordo, va rispettata. Sono altri organi che dovranno verificare in primo luogo se è costituzionale e, poi, se è stata osservata nel caso in specie.

Oggi noi, senza alcun impulso e senza alcuna competenza, diciamo ai magistrati quel che devono fare senza sapere realmente e concretamente – e su questo punto ha ragione da vendere il senatore Manzoni – cosa hanno fatto. Partiamo da un rapporto epistolare e da notizie apparse sulla stampa – ripeto e concludo – per impartire direttive alla magistratura, violando così un principio fondamentale del diritto costituzionale e dello Stato democratico, e operiamo un atto di interpretazione della legge che non ci compete in questa fase.

Per queste ragioni sono contrario anche all'ordine del giorno.

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, ho chiesto che fosse data lettura del testo dell'ordine del giorno G1 perché su di esso si è creato un equivoco, mentre le cose stanno esattamente nel senso indicato poc'anzi dal senatore Manzoni.

Dichiaro il voto favorevole sull'ordine del giorno G1, che ho concorso a sottoscrivere.

Vorrei altresì rimuovere talune preoccupazioni del senatore Meduri: non stiamo in alcun modo discutendo alcuna autorizzazione a procedere, per la semplice ragione che l'istituto dell'autorizzazione a procedere non esiste più.

In base alla legge n. 140 approvata di recente, se nel corso di intercettazioni telefoniche a carico di indiziati si è in presenza di dichiarazioni di membri del Parlamento (in questo caso, di un senatore), il giudice, qualora ritenga trattarsi di atti rilevanti, chiede di essere autorizzato ad utilizzarle (cosa che in questo caso ha fatto), mentre se le ritiene irrilevanti, le distrugge.

Non dobbiamo autorizzare l'intercettazione di conversazioni telefoniche di un membro del Senato. Sottolineo al senatore Maritati che non stiamo neanche dando al giudice un'indicazione perché ritenga tali atti rilevanti o meno: è il giudice che decide come valutarli. Le intercettazioni ci sono state, il giudice le ha ascoltate e valutate; qualora le ritenga rilevanti, chiederà a noi di essere autorizzato ad andare avanti. Non c'è nulla di strano: è una semplice e leale collaborazione.

Per questi motivi, ieri, in Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ho sottoscritto l'ordine del giorno G1, nella piena convinzione

di aver agito bene sostenendo le tesi del presidente Crema, che desidero ringraziare per la completezza tecnica della sua relazione in materia.

Oggi, in Aula, chiedo di confermare l'orientamento della Giunta. Questo è il significato dell'ordine del giorno G1, sul quale chiedo sì voti a favore.

Data la rilevanza dell'argomento, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, ed invito i colleghi, in questo caso dei più svariati Gruppi, a concorrere per raggiungere il numero minimo di sostenitori di tale richiesta.

PRESIDENTE. Colleghi, prima di verificare se la richiesta del senatore D'Onofrio risulta appoggiata e di procedere alla votazione, poiché mi è stato richiesto, do nuovamente lettura dell'ordine del giorno G1. (*Brusio in Aula*). Signori, si tratta di una questione importante e delicata. Vi prego di prestare un po' di attenzione, anche perché il dibattito è stato elevato e qualificato.

«Il Senato, preso atto della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ascoltato il dibattito, in spirito di leale collaborazione tra poteri dello Stato, approva la relazione medesima e passa all'ordine del giorno».

È chiaro che approvare la «relazione medesima», come alcuni colleghi hanno già rilevato, significa approvare l'intera relazione.

L'ordine del giorno G1 porta le firme dei senatori D'Onofrio, Ziccone, Ripamonti, Pirovano, Consolo e Calvi.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, a seguito della sua affermazione, secondo cui si approva tutto, sono costretto a ritirare la mia firma.

PRESIDENTE. Colleghi, non possiamo votare nell'equivoco: con l'ordine del giorno si approva la relazione, che non viene approvata per parti separate. (*Brusio in Aula*).

BONFIETTI (*DS-U*). Che senso ha?

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, mi riporto al mio intervento; avevo sottoscritto l'ordine del giorno, come aveva bene esplicitato il presidente Crema. Visto però che con esso si approva l'intera relazione, poiché di questa non condivido l'ultima parte, debbo ritirare la mia firma.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Onofrio,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale ragione, senatore?

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei rivolgere a lei una richiesta di chiarimento, se è possibile. (*Commenti dai Gruppi FI, LP, UDC e AN*).

PRESIDENTE. Senatore Brutti, non è possibile, siamo in fase di votazione.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Per la risposta scritta ad un'interrogazione**

BATTAFARANO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei chiedere un intervento del Presidente del Senato per sollecitare il Governo a rispondere alla mia interrogazione 4-03637 del 21 gennaio 2003 rivolta al Ministro dell'istruzione, riguardante il Polo universitario tarantino.

PRESIDENTE. Senatore Battafarano, la Presidenza si farà carico di questa sua richiesta.

**Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno, ricordando che inizieremo i nostri lavori con la deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine all'Atto Senato n. 2594.

La seduta è tolta (*ore 13,04*).

Allegato A

DOCUMENTO

**Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'applicabilità dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, in ordine all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche alle quali abbia preso parte un componente del Senato (Doc. XVI, n. 9)**

ORDINE DEL GIORNO

**G1**

D'ONOFRIO, ZICCONI, RIPAMONTI, PIROVANO, CONSOLO

**Approvato**

Il Senato,

preso atto della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ascoltato il dibattito, in spirito di leale collaborazione tra poteri dello Stato, approva la relazione medesima e passa all'ordine del giorno.

---



Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Documento XVI, n.9. Ordine del giorno G1, D'Onofrio e altri	199	198	013	142	043	100	APPR.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)  
 C = Voto contrario (in votazione palese)  
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)  
 A = Astensione  
 M = Senatore in congedo o missione  
 P = Presidente di turno  
 R = Richiedente la votazione e non votante  
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate  
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni  
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0496 del 26-11-2003 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ACCIARINI MARIA.C	C	
AGOLIATI ANTONIO	F	
AGONI SERGIO	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	F	
ANTONIONE ROBERTO	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	F	
ASCIUTTI FRANCO	F	
AZZOLLINI ANTONIO	F	
BAIO DOSSI EMANUELA	C	
BALBONI ALBERTO	F	
BALDINI MASSIMO	M	
BARATELLA FABIO	C	
BARELLI PAOLO	F	
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	
BASSO MARCELLO	A	
BASTIANONI STEFANO	A	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	A	
BATTAGLIA ANTONIO	F	
BATTAGLIA GIOVANNI	C	
BATTISTI ALESSANDRO	C	
BERGAMO UGO	F	
BETTA MAURO	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	
BIANCONI LAURA	F	
BOBBIO LUIGI	F	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOCO STEFANO	F	
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	
BONATESTA MICHELE	F	
BONAVITA MASSIMO	C	
BONFIETTI DARIA	C	
BONGIORNO GIUSEPPE	F	



Seduta N. 0496 del 26-11-2003 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BOREA LEONZIO	F	
BOSCETTO GABRIELE	M	
BOSI FRANCESCO	M	
BRIGNONE GUIDO	F	
BRUNALE GIOVANNI	C	
BRUTTI MASSIMO	C	
BRUTTI PAOLO	C	
BUCCIERO ETTORE	M	
CALLEGARO LUCIANO	F	
CALVI GUIDO	C	
CAMBER GIULIO	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	
CARELLA FRANCESCO	F	
CARRARA VALERIO	F	
CARUSO ANTONINO	F	
CASILLO TOMMASO	F	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	A	
CASTELLI ROBERTO	M	
CAVALLARO MARIO	C	
CHERCHI PIETRO	F	
CHIRILLI FRANCESCO	F	
CICCANTI AMEDEO	F	
CICOLANI ANGELO MARIA	F	
CIRAMI MELCHIORRE	F	
COLETTI TOMMASO	C	
COMINCIOLI ROMANO	F	
COMPAGNA LUIGI	F	
CONSOLO GIUSEPPE	F	
CONTESTABILE DOMENICO	F	
CORRADO ANDREA	F	
CORTIANA FIORELLO	F	

Seduta N. 0496 del 26-11-2003 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	
COZZOLINO CARMINE	F	
CREMA GIOVANNI	F	
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	F	
CURSI CESARE	M	
CURTO EUPREPIO	F	
CUTRUFO MAURO	F	
D'ALI' ANTONIO	M	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	C	
DEBENEDETTI FRANCO	A	
DE CORATO RICCARDO	F	
DEGENNARO GIUSEPPE	M	
DELL'UTRI MARCELLO	M	
DELOGU MARIANO	F	
DEL PENNINO ANTONIO	F	
DEMASI VINCENZO	F	
DE PAOLI ELIDIO	C	
DE RIGO WALTER	F	
DETTORI BRUNO	C	
D'IPPOLITO VITALE IDA	A	
DONATI ANNA	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	
EUFEMI MAURIZIO	F	
FABBRI LUIGI	F	
FALCIER LUCIANO	F	
FALOMI ANTONIO	C	
FASOLINO GAETANO	F	
FASSONE ELVIO	C	
FAVARO GIAN PIETRO	F	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	

Seduta N. 0496 del 26-11-2003 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
FLORINO MICHELE	C	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	
FORLANI ALESSANDRO	F	
FORTE MICHELE	F	
FRAU AVENTINO	F	
GABURRO GIUSEPPE	F	
GAGLIONE ANTONIO	C	
GARRAFFA COSTANTINO	C	
GASBARRI MARIO	C	
GENTILE ANTONIO	F	
GIRFATTI ANTONIO	F	
GIULIANO PASQUALE	F	
GRECO MARIO	F	
GRILLOTTI LAMBERTO	F	
GRUOSSO VITO	A	
GUASTI VITTORIO	F	
GUBERT RENZO	M	
GUBETTI FURIO	F	
GUERZONI LUCIANO	A	
GUZZANTI PAOLO	M	
IANNUZZI RAFFAELE	F	
IERVOLINO ANTONIO	F	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	
IZZO COSIMO	F	
KAPPLER DOMENICO	F	
KOFLER ALOIS	A	
LA LOGGIA ENRICO	M	
LAURO SALVATORE	F	
LIGUORI ETTORE	A	
LONGHI ALEANDRO	C	
MAFFIOLI GRAZIANO	F	
MAINARDI GUIDO	F	

Seduta N. 0496 del 26-11-2003 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MALAN LUCIO	F	
MANCINO NICOLA	C	
MANFREDI LUIGI	M	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	F	
MANZELLA ANDREA	C	
MANZIONE ROBERTO	C	
MARANO SALVATORE	M	
MARINO LUIGI	C	
MARITATI ALBERTO	C	
MASCONI GIUSEPPE	A	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	M	
MEDURI RENATO	C	
MELELEO SALVATORE	F	
MENARDI GIUSEPPE	F	
MICHELINI RENZO	M	
MINARDO RICCARDO	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	
MONTALBANO ACCURSIO	C	
MONTI CESARINO	M	
MONTICONE ALBERTO	M	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	
MORO FRANCESCO	F	
MORRA CARMELO	F	
MORSELLI STEFANO	F	
MUGNAI FRANCO	F	
MULAS GIUSEPPE	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	M	
NESSA PASQUALE	F	
NIEDDU GIANNI	A	
NOVI EMIDDIO	M	
OCCHETTO ACHILLE	C	

Seduta N. 0496 del 26-11-2003 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
OGNIBENE LIBORIO	F	
PACE LODOVICO	F	
PALOMBO MARIO	F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	
PASQUINI GIANCARLO	C	
PASSIGLI STEFANO	C	
PASTORE ANDREA	F	
PEDRAZZINI CELESTINO	F	
PEDRIZZI RICCARDO	F	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	F	
PERA MARCELLO	P	
PERUZZOTTI LUIGI	F	
PESSINA VITTORIO	F	
PETERLINI OSKAR	A	
PETRINI PIERLUIGI	C	
PIANETTA ENRICO	F	
PICCIONI LORENZO	F	
PIROVANO ETTORE	F	
PIZZINATO ANTONIO	C	
PONTONE FRANCESCO	F	
PONZO EGIDIO LUIGI	F	
RIGONI ANDREA	M	
RIPAMONTI NATALE	F	
RIZZI ENRICO	F	
RONCONI MAURIZIO	F	
ROTONDO ANTONIO	C	
RUVOLO GIUSEPPE	F	
SALINI ROCCO	F	
SALZANO FRANCESCO	F	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	
SANZARELLO SEBASTIANO	F	
SAPORITO LEARCO	M	

Seduta N. 0496 del 26-11-2003 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
SCARABOSIO ALDO	F	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	
SCOTTI LUIGI	F	
SEMERARO GIUSEPPE	F	
SESTINI GRAZIA	M	
SILIQINI MARIA GRAZIA	M	
SODANO CALOGERO	F	
SODANO TOMMASO	C	
SOLIANI ALBERTINA	C	
SPECCHIA GIUSEPPE	F	
STANISCI ROSA	C	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	
SUDANO DOMENICO	M	
TAROLLI IVO	F	
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	
TOFANI ORESTE	F	
TONINI GIORGIO	F	
TRAVAGLIA SERGIO	F	
TREDESE FLAVIO	F	
TREMATERRA GINO	F	
TUNIS GIANFRANCO	F	
TURCI LANFRANCO	F	
TURRONI SAURO	F	
ULIVI ROBERTO	F	
VALDITARA GIUSEPPE	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	
VEGAS GIUSEPPE	M	
VENTUCCI COSIMO	M	
VICINI ANTONIO	C	
VILLONE MASSIMO	C	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	
VIZZINI CARLO	M	

Seduta N. 0496 del 26-11-2003 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ZANCAN GIAMPAOLO	F	
ZANDA LUIGI ENRICO	C	
ZANOLETTI TOMASO	F	
ZAPPACOSTA LUCIO	F	
ZICCONI GUIDO	F	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	

### Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Il senatore Fabris, in data 24 novembre 2003, ha comunicato che, a decorrere dal 22 novembre 2003, la componente del Gruppo parlamentare Misto «Udeur-popolari per l'Europa» ha assunto la seguente, nuova denominazione: «Alleanza popolare-Udeur».

### Interrogazioni

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

la città di Brindisi è stata testimone nei giorni scorsi di una delle più radicali decapitazioni del ceto politico amministrativo avvenute negli ultimi tempi;

la tempesta giudiziaria però, ovviamente, non si è fermata ai livelli politici ma si è diretta anche nei confronti della società Edipower, società seconda in Italia solo all'Enel per produzione di energia elettrica;

gli organi di informazione hanno anticipato una notizia che, se confermata, sarebbe di sicuro rilievo, e cioè che sarebbe stato già emesso nei riguardi della Edipower medesima un avviso di garanzia quale naturale premessa ad una richiesta di interdizione dalle gare e dagli appalti pubblici, quale conseguenza di un sistema aziendale strutturalmente inquinato;

in tal caso, come è facile desumere, non solo l'Edipower dovrebbe interrompere la produzione di energia per il periodo previsto dalla interdizione, ma tale interruzione inciderebbe profondamente nel già deficitario portafoglio energetico nazionale;

non essendo ipotizzabile che ragioni di mercato possano consentire una interpretazione o una applicazione blanda della legge,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per garantire alla rete energetica nazionale quanto probabilmente sottratto dall'eventuale provvedimento interdittivo e in che tempi.

(3-01326)

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

BEVILACQUA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha adottato un criterio automatico di assegnazione territoriale dei procedimenti penali tra magistrati, così come prescritto dal Consiglio Superiore della Magistratura al fine di garantire la terzietà e la precostituzione del giudice ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione;

che i criteri tabellari approvati dal Consiglio Superiore della Magistratura per la procura di Catanzaro prevedono che solo i procedimenti ordinari *ex* articolo 11 del codice di procedura penale debbano essere assegnati al Procuratore Aggiunto e a due magistrati della sezione ordinaria;



che l'articolo 70-*bis* dell'Ordinamento Giudiziario e il punto 6 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 2596 del 1993 prevedono che i processi di criminalità organizzata debbano essere affidati esclusivamente a magistrati facenti parte della Direzione Distrettuale Antimafia;

che a tale criterio può derogarsi solo con espresso e motivato provvedimento del procuratore della Repubblica che va comunicato ai magistrati addetti alla Direzione Distrettuale Antimafia e al Consiglio Superiore della Magistratura;

che tali disposizioni vengono costantemente violate risultando assegnati a magistrati della sezione ordinaria, e al procuratore aggiunto di tale sezione, procedimenti penali in materia di criminalità organizzata la cui competenza si rinviene nell'articolo 11 del codice di procedura penale senza che vi sia alcun provvedimento di deroga del Procuratore della Repubblica;

che inoltre grave violazione tabellare risulta essere stata denunciata dal dottor Eugenio Facciolla, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo reputi opportuno che vengano intrapresi presso la Corte di Cassazione al fine di accertare e sanzionare disciplinarmente siffatte violazioni.  
(4-05673)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro molti magistrati sono sottoposti a misure di protezione a tutela della loro incolumità personale;

che a tal fine risultano loro assegnate autovetture blindate alla cui guida sono destinati autisti in ruolo al Ministero della giustizia e in servizio presso l'Ufficio della Procura di Catanzaro;

che, sebbene l'organico degli autisti della Procura della Repubblica di Catanzaro sia al completo, è stato effettuato e mantenuto da molti anni un distacco di un autista proveniente dalla procura della Repubblica di Cosenza il quale gode, a spese della Stato, dell'indennità di missione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda accertare i motivi di tale distacco, compiuto in assenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti, ponendo fine ad uno spreco di risorse economiche e procedendo al recupero delle somme indebitamente riscosse e al risarcimento dei danni erariali causati.  
(4-05674)

BASILE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il recente dibattito sull'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha evidenziato la scarsità di risorse con cui l'Istituto deve far fronte alla domanda crescente di statistiche pubbliche;

l'Italia è l'ultimo paese dell'Unione Europea sia come quota percentuale della spesa in statistica ufficiale rispetto al PNL (0,013%,

meno della metà della media dell'Unione europea) che come numerosità del personale addetto alla produzione statistica rispetto alla popolazione (0,05 per mille, meno della metà della media UE) (documento Eurostat presentato al Comitato di Programmazione Statistica del 21/3/02, dati 2000);

l'Italia risulta essere uno dei Paesi dell'Unione europea il cui Istituto Nazionale di Statistica ricorre in maniera sempre più massiccia all'uso di personale a tempo determinato, oramai indispensabile per la produzione statistica corrente, che in larga parte vi lavora da diversi anni (oltre il 20% del personale complessivo Istat risulta assunto con contratti a tempo determinato o con collaborazioni coordinate e continuative);

in diversi settori di attività dell'Istat la quota dei ricercatori e dei tecnologi a contratto supera il 50% del personale di ruolo negli stessi profili;

constatato che:

il personale a tempo determinato ricopre ruoli e svolge compiti propri del personale a tempo indeterminato ed è quindi impegnato nell'attività ordinaria dell'Istituto;

la carenza di personale di ruolo è aggravata dal fatto che nel corso del prossimo anno si completerà il processo di pensionamento di circa 200 dipendenti dell'Istituto;

il personale a tempo determinato non è costituito da neo-laureati o da neo-diplomati alla prima esperienza lavorativa, ma da soggetti portatori di un bagaglio di conoscenze teoriche e tecniche che permettono all'Istat di poter svolgere la propria attività istituzionale con successo sia a livello nazionale che internazionale;

l'Istat ha provveduto a fornire una formazione interna specifica al personale a tempo determinato, investendo consistenti risorse finanziarie nel corso degli ultimi cinque anni, e una mancata immissione in ruolo del personale precario vanificherebbe le azioni intraprese;

tutto il personale a tempo determinato ha superato procedure di selezione nazionali e nella maggior parte dei casi presta servizio presso l'Istituto da più di due anni, con punte che superano anche i cinque anni;

il susseguirsi per anni di contratti di lavoro a termine con le medesime persone per lo svolgimento di attività ordinaria, pur rispettando la durata dei rapporti e delle interruzioni previste per legge, fa venire meno le condizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 368/2001, che consentono l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato;

considerato che l'Istituto Nazionale di Statistica ha predisposto un documento sull'avvio di procedure concorsuali in base al quale intende porre a concorso entro la fine del 2003 più di cento posti ripartiti tra i vari livelli,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga che sia opportuno, in una situazione così delineata, che l'Istat ponga a riserva del personale con contratto a tempo de-

terminato al momento in servizio presso l'Istituto una quota consistente dei posti messi a concorso (non inferiore al 50%);

se il Governo ritenga che sia opportuna per l'Istat la rapida predisposizione di un programma di stabilizzazione del personale a tempo determinato nei ruoli dell'Istituto.

(4-05675)

GRECO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

il firmatario della presente interrogazione ha già presentato sia nella passata legislatura (2-01070 del 5 aprile 2000) che nell'attuale (3-04142 del 21 novembre 2000) che nell'attuale (3-00379 del 27 marzo 2002) altri atti di sindacato ispettivo, rimasti senza risposta, sull'oscura vicenda del suicidio del maresciallo dei carabinieri Antonio Lombardo, verificatosi il 4 marzo 1995, dopo l'attacco subito nella trasmissione televisiva «Tempo reale» di Michele Santoro, con la partecipazione dell'ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel corso del quale gli erano state mosse accuse di mafiosità, proprio quando il maresciallo, incurante delle pressioni della procura di Palermo (pubblico ministero Gioacchino Natoli), stava per convincere il boss Tano Badalamenti a venire dagli Stati Uniti in Italia per smontare il teorema Buscetta e, comunque, per riferire sulla estraneità del senatore Andreotti sui fatti di mafia e sull'uccisione del giornalista Mino Pecorelli;

nei precedenti atti di sindacato ispettivo è stato, inoltre, fatto dettagliato riferimento agli esposti e alle dichiarazioni della famiglia Lombardo (del figlio Fabio e del cognato) secondo cui il suicidio del congiunto sarebbe stato «un omicidio calcolato da quelle menti raffinatissime che poco hanno a che fare con la lotta alla mafia», e che, altresì, la Procura di Palermo avrebbe favorito la fuga di notizie sulla missione di Lombardo, a seguito della quale Leoluca Orlando si era spinto ad infamare e a spingere al suicidio il povero maresciallo;

richiamata, in particolare, anche quella parte della interrogazione del 27 marzo 2002 nella quale si evidenzia la denuncia dei familiari del maresciallo Lombardo circa l'occultamento di due relazioni di servizio sui colloqui investigativi con Badalamenti del 14 ottobre 1994 e 12 dicembre 1994, relazioni improvvisamente ricomparse nella fase dibattimentale del processo di Perugia, dopo un'intervista di Fabio Lombardo dell'aprile 2000 – come riportato nell'interrogazione citata – ma con la seconda, come si afferma nell'atto di sindacato ispettivo predetto, «chiaramente ritoccata, verosimilmente corretta, sbianchettata dalla firma del maresciallo», depurata dai riferimenti al capitolo più scottante delle pressioni fatte, anche sul maggiore Mario Obino, dal p.m. Natoli;

richiamati, altresì, i tanti lati oscuri delle indagini e dei processi che da tempo si trascinano a carico dei familiari del maresciallo Lombardo, da accusatori finiti per essere incolpati del reato di calunnia, come già sottolineato nella interrogazione del marzo 2002, che si intende qui integralmente ritrascritta;

considerato che:

la definitiva sentenza di assoluzione del senatore Giulio Andreotti dall'accusa dell'omicidio Pecorelli ha riproposto la serie di interrogativi e sospetti su presunti intrecci tra politica e magistratura, oltre che sul giustizialismo politico-giudiziario di quest'ultimo decennio;

il generico dibattito svoltosi nelle due Camere non è certamente servito a chiarire i tanti punti oscuri sulle singole strane vicende come qui sopra evidenziate;

è avvertita, invece, l'esigenza di fare chiarezza sulle tante zone grigie che avvolgono specifiche circostanze direttamente o indirettamente connesse alla «vicenda Andreotti», ormai definita da un punto di vista giudiziario, ma tuttora aperta da un punto di vista dell'accertamento delle responsabilità politico-istituzionali,

si chiede di sapere se e quali azioni si intenda promuovere al fine di accertare, indipendentemente dalle responsabilità penali o comunque riservate alla competenza dell'autorità giudiziaria, già per altro definite o ancora *sub judice*, se nella promozione e gestione del «caso Andreotti» e di tutti i fatti specifici ad esso connessi e qui sopra evidenziati (fughe di notizie e accuse infamanti precedenti il suicidio del maresciallo Lombardo, sottrazioni prima e manipolazioni dopo di atti processuali, come denunce dai familiari del Lombardo, indagini e accuse conseguenti a tali denunce) vi siano stati manovre, atti, fatti, comportamenti quanto meno censurabili sul piano politico-istituzionale.

(4-05676)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la Casa di riposo «Carmine Borrelli», sita nella città di Pompei, rappresenta da anni il centro di accoglienza per anziani più importante dell'intero comprensorio;

che nei giorni scorsi moltissimi cittadini di Scafati e Pompei hanno manifestato vibrante proteste a seguito dell'affissione, all'ingresso della Casa, di un avviso in cui si legge: «È severamente vietato l'accesso a persone estranee diverse dai parenti degli assistiti»;

che, in tal modo, gli anziani che non hanno parenti, e soprattutto quelli non autosufficienti, sono privati anche della visita di qualche volontario che faccia loro un po' di compagnia;

che a seguito del cambio di gestione, negli ultimi mesi, le condizioni di ospitalità degli anziani hanno subito notevoli peggioramenti, a causa dei problemi legati alla conduzione del centro;

che per tale motivo, in data 16 luglio 2003, lo scrivente ha presentato l'interrogazione 4-04978, volta a sollecitare provvedimenti urgenti nei confronti dell'amministrazione comunale perché la stessa garantisse migliori condizioni di ospitalità del centro;

che giova ancora evidenziare che, da qualche tempo, si è diffusa tra gli anziani la notizia della chiusura della Casa per lavori di ristrutturazione;

che alcune carenze strutturali, descritte dal nucleo antisofisticazioni, erano note, già in passato, alle autorità municipali e alla passata gestione. Più volte il Comitato le aveva segnalate, rimanendo, purtroppo, inascoltato;

che è agevole immaginare come la notizia della paventata chiusura rappresenterebbe, se attuata, un grave disagio, in particolare per coloro i quali non hanno parenti o che non sono nelle condizioni economiche di poter integrare le somme richieste per una nuova sistemazione;

che la chiusura della Casa recherebbe, oltremodo, grave nocumento ad una decina di dipendenti che rischiano di trovarsi senza lavoro;

che fatto ancor più grave è che il dottor Scognamiglio, che pur fa parte della Commissione straordinaria per la gestione del comune di Pompei, abbia fatto nascere accese discussioni, tra i cittadini di Scafati e Pompei, in seguito ad un articolo riportante episodi generici e inesatti, apparso sulla stampa locale;

che coloro i quali, avendo un ruolo e una funzione di primissimo piano, intendono operare con ponderazione dovrebbero innanzitutto garantire la correttezza e la completezza dei fatti e l'attendibilità delle fonti,

l'interrogante chiede di sapere:

se rispondano al vero le notizie riportate in premessa;

in caso affermativo, quali urgenti provvedimenti s'intenda adottare al fine di evitare la chiusura della Casa di riposo;

nel caso tale decisione si rendesse necessaria per lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione, se si ritenga di dover garantire agli anziani del centro di accoglienza una sistemazione alternativa, nel rispetto della dignità di ciascuno.

(4-05677)

DE PAOLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

che presso la Motorizzazione Civile di Brescia i tempi necessari per espletare le pratiche di immatricolazione di un veicolo sono superiori ai due anni;

che tale ritardo, comportando la mancanza di un atto ufficiale, costringe molti cittadini a girare con il foglio di via;

che la direzione della Motorizzazione non ha trovato altra soluzione a tale inconcepibile attesa che quella di inventare la richiesta d'urgenza in bollo per ottenere un documento che si è richiesto da oltre due anni;

che per avere un duplicato di patente si attende più di un anno (contro i normali dieci giorni necessari nelle vicine Cremona e Bergamo), determinando notevoli problemi a tutti coloro per i quali la carta di circolazione è un indispensabile strumento di lavoro in quanto il foglio sostitutivo non è riconosciuto all'estero;

che i problemi di organico alla Motorizzazione di Brescia sono gravissimi in quanto il contingente stabilito prevede 140 dipendenti contro gli effettivi 39;

che i problemi e i ritardi sopra esposti si estendono anche alle revisioni delle autovetture obbligatoriamente previste dalla legge dopo i primi quattro anni dall'immatricolazione e successivamente ogni due anni;

che i titolari di autoscuole, agenzie e studi di consulenza automobilistica, gravemente penalizzati da queste situazioni, si sono rivolti alle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza peraltro ottenere alcun risultato,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di sbloccare questa situazione che ormai da troppo tempo penalizza gli automobilisti bresciani.

(4-05678)

IERVOLINO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle comunicazioni.* – Premesso:

che la prestigiosa Orchestra Sinfonica della RAI di Torino continuerà a svolgere la sua attività al Lingotto anziché nella propria sede naturale e cioè l'Auditorium;

che i lavori di bonifica delle strutture dell'Auditorium per la presenza di amianto dopo due anni non hanno reso ancora agibile l'impianto,

l'interrogante chiede di conoscere quanto siano costati i lavori di bonifica delle strutture dell'Auditorium e a quanto ammonti l'onere aggiuntivo sostenuto dall'Azienda di Servizio Pubblico per la prosecuzione del contratto di affitto del Lingotto per tutto l'anno 2004.

(4-05679)

MALABARBA, SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

i «Nuovi Cantieri Apuania» (Nca) di Carrara rappresentano un patrimonio industriale, che occupa direttamente circa 250 addetti, con un indotto intorno alle 1.000 unità. Si tratta di un polo produttivo di eccellenza della grande navalmeccanica: qui sono stati costruiti i due *cruiase ferry* Grimaldi che risultano essere i più grandi al mondo; attualmente è in costruzione una nave chemichiera;

come già il Cantiere Navale Fratelli Orlando di Livorno e tutta la cantieristica europea, la Nca subisce la concorrenza dell'Estremo Oriente, in particolare coreana, non di rado spinta fino ai limiti del *dumping*, la quale detiene il 60% del mercato mondiale. Lo scenario globale si presenta in ogni caso articolato, tenendo conto che il documento Leadership 2015 prevede per il decennio 2005-2015 una ripresa consistente della cantieristica dovuta all'applicazione delle nuove normative in materia di sicurezza della navigazione e protezione ambientale. Attualmente, la crisi è comunque una realtà, aggravata dal fatto che negli ultimi due anni e mezzo società armatoriali italiane, o facenti capo a interessi nazionali, hanno commissionato all'estero oltre 200 navi per un valore di circa 10.000 miliardi di vecchie lire; né può essere sottovalutato il fatto che la crisi della Nca si inserisce in un contesto provinciale particolarmente segnato da pluridecennali processi di deindustrializzazione:

una delle prospettive che si aprono oggi per la Nca comporta la riconversione alla produzione nautica da diporto. Ciò provocherebbe un declassamento qualitativo e quantitativo della Nca, con un prevedibile, insopportabile ridimensionamento occupazionale a poco più di 50 dipendenti diretti e circa 200-300 addetti nell'indotto;

un'altra ipotesi consiste nell'ingresso della Nca in Fincantieri: ciò avverrebbe tuttavia nell'attuale situazione di incertezza, contrassegnata pure dal rischio dello scorporo delle produzioni militari di Fincantieri (largamente in attivo) da quelle civili che più soffrono la crisi sopra descritta,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia elaborato un Piano nazionale della cantieristica e della nautica che tenga conto dei fattori di crisi come pure delle opportunità presenti;

se il Governo consideri la natura strategica di tale settore in un quadro nazionale e internazionale (si pensi al previsto sviluppo delle autostrade del mare), e in questo quadro quale sia l'indirizzo che il Governo esprime nei confronti del futuro della Nca, nel quale è impegnato direttamente il capitale pubblico di Sviluppo Italia;

cosa il Governo intenda fare per attuare il Regolamento Comunitario del 2002, il quale consente un sostegno pari al 6% del prezzo per determinate tipologie di navi, più esposte al rischio-*dumping*;

quale futuro per la Nca il Governo intenda perseguire, per quanto di competenza, in termini di ricerca di commesse e di assetti societari, impegnando in tal senso Sviluppo Italia, da cui sono venuti invece segnali di disimpegno nei confronti del polo navalmeccanico apuano;

se a questo scopo il Governo ritenga, come le Rsu Nca di Carrara, che vadano in ogni caso esclusi da una parte l'abbandono della grande navalmeccanica, dall'altra le ipotesi di privatizzazione della Nca (si parla del gruppo franco-britannico Rodriguez), la quale ipotesi contribuirebbe negativamente, fra l'altro, a mettere in discussione le garanzie bancarie operanti, mentre si rischierebbe di mortificare o, peggio, disperdere un patrimonio industriale e professionale di qualità, indispensabile a rilanciare e qualificare il futuro industriale del Paese.

(4-05680)

MALABARBA, PAGLIARULO, PILONI, RIPAMONTI, SODANO Tommaso, TOGNI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

gli agenti di commercio e i lavoratori dell'Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti di Commercio) vivono uno stato di disagio e preoccupazione continua, dovuto alle condizioni insostenibili in cui versa l'Ente;

più specificatamente l'Enasarco presenta uno squilibrio di bilancio enorme, ormai superiore alla cifra di 100 milioni di euro;

il Consiglio di Amministrazione dell'Enasarco – rappresentato in particolare dalla Confindustria e dalla Confcommercio – scarica sulle spalle dei lavoratori la propria incapacità di assistenza e di governo della

categoria, deliberando, senza alcun accordo sindacale, aumenti di contributi iniqui in quanto l'aumento dei contributi degli agenti è equiparato a quello delle ditte mandanti e gli agenti con più introiti non sono tenuti al versamento dei contributi sull'eccedenza del massimale di 24.548 euro. Inoltre la categoria degli agenti e dei rappresentanti di commercio viene penalizzata, senza alcuna distinzione, con l'introduzione del calcolo contributivo per la pensione integrativa a fronte di contributi obbligatori;

a distanza di 6 anni dalla privatizzazione, si constata tutto lo sfacelo che l'operazione di privatizzazione ha determinato,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere in quanto organo di controllo dell'Ente privatizzato e se non ritenga che sia giunto il momento, riconsiderando le scelte politiche effettuate precedentemente a partire dalla legge n. 509/1994, di riportare nella categoria degli Ente pubblici un Ente – quello dell'Enasarco – che godeva di buona salute fin tanto che era inserito nell'alveo del parastato.

(4-05681)